

Condizioni di Assicurazione

Tutela multirischi per l'abitazione

Il prodotto per assicurare l'abitazione (di proprietà o in locazione), l'arredamento in essa contenuto, la responsabilità civile del nucleo familiare o del singolo individuo per danni provocati a un terzo.

Per l'abitazione è anche possibile assicurare un servizio di assistenza tecnica in caso di guasti agli impianti e uno di assistenza legale in caso di problemi legati alla sua proprietà/conduzione.

Il presente documento deve essere consegnato al **Contraente** prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della **POLIZZA**
- Condizioni di Assicurazione comprendenti:
 - Allegato 1 - Glossario
 - Allegato 2 - Riepilogo limiti e franchigie Settore Incendio e altri danni a beni
 - Allegato 3 - Riepilogo limiti e franchigie Settore Furto e rapina
 - Allegato 4 – Riepilogo limiti e franchigie Settore Responsabilità Civile
 - Allegato 5 – Riepilogo limiti e franchigie Settore Assistenza
 - Allegato 6 – Riepilogo limiti e franchigie Settore Tutela Legale
- Norme generali sui contratti assicurativi

Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 06/2024

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su [assimoco.it](https://www.assimoco.it) e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

1 Controlla di avere il tuo numero di polizza (*lo trovi nell'intestazione del contratto*)

2 Prepara il tuo codice fiscale

3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

www.assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la **polizza Tutela multirischi per l'abitazione**.

Il prodotto assicura l'abitazione (di proprietà o in locazione), l'arredamento in essa contenuto, la responsabilità civile del nucleo familiare o del singolo individuo per danni provocati a un terzo.

Per l'abitazione è anche possibile assicurare un servizio di assistenza tecnica in caso di guasti agli impianti e uno di assistenza legale in caso di problemi legati alla sua proprietà/conduzione.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **polizza**).

Cordialmente,
Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp.

COS'È UNA BCORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.

Il Gruppo **Assimoco** ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti.

IL NOSTRO IMPEGNO

Il Gruppo **Assimoco** conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali. Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo **Assimoco** oltre al perseguimento del business.

Il Gruppo **Assimoco** desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove **Assimoco** è presente grazie ai suoi partner intermediari.

PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP

Già da molto tempo, il Gruppo **Assimoco** ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta.

Esempi concreti di questo impegno sono:

- il Rapporto Neo Welfare che annualmente **Assimoco** presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della RetedelWelfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo **Assimoco** ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.



bcorporation.net
bcorporation.eu/italy
[bcorporation.eu/community/
gruppo-assimoco](https://bcorporation.eu/community/gruppo-assimoco)

SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	5
CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE	5
ART. 1 - Chi può stipulare l'assicurazione	5
ART. 1.1 - Quali cose/beni sono coperti dall'assicurazione	5
ART. 1.2 - Come devono essere costruiti e destinati i fabbricati	5
COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE	5
ART. 2 - Quali eventi sono assicurati	5
ART. 2.1 - Quali spese, oneri e costi sono risarciti	6
ART. 2.2 - Quali eventi speciali sono assicurati	7
ART. 2.3 - Primo soccorso in caso di terremoto, alluvione, inondazione	11
COSA NON È ASSICURABILE	11
ART. 3 - Beni e cose non assicurabili	11
LIMITI DI COPERTURA	11
ART. 4 - Danni esclusi dalla copertura	11
ART. 4.1 - Limiti d'indennizzo	12
ART. 4.2 - Tipologia di fabbricati esclusi dagli eventi assicurati	12
SETTORE FURTO E RAPINA	13
CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE	13
ART. 5 - Chi può stipulare l'assicurazione	13
ART. 5.1 - Quali cose/beni sono coperti dall'assicurazione	13
COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE	13
ART. 6 - Quali eventi sono assicurati	13
ART. 6.1 - Quali spese, oneri e costi sono risarciti	13
ART. 6.2 - Eventi assicurati con pagamento di un premio aggiuntivo	14
COSA NON È ASSICURABILE	14
ART. 7 - Beni e cose non assicurabili	14
LIMITI DI COPERTURA	14
ART. 8 - Danni esclusi dalla copertura	14
ART. 8.1 - Scoperto per abitazione secondaria	15
ART. 8.2 - Limiti d'indennizzo	15
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE	16
CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE	16
ART. 9 - Chi può stipulare l'assicurazione	16
ART. 9.1 - Cosa è coperto dall'assicurazione	16
COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE	16
ART. 10 - Quali eventi sono assicurati	16
ART. 10.1 - Eventi assicurati con pagamento di un premio aggiuntivo	18
COSA NON È ASSICURABILE	19
ART. 11 - Responsabilità non assicurabili	19
LIMITI DI COPERTURA	19
ART. 12 - Soggetti non considerati terzi	19
ART. 12.1 - Danni esclusi dall'assicurazione	20
ART. 12.2 - Massimo risarcimento	20
ART. 12.3 - Pluralità di assicurati	20
ART. 12.4 - Responsabilità solidale	20
ART. 12.5 - Limiti d'indennizzo	21
SETTORE ASSISTENZA	22

Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – agg. al 06/2024

CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE	22
ART. 13 - Chi può stipulare l'assicurazione	22
ART. 13.1 - Chi e cosa è coperto dai servizi di assistenza	22
COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE	22
ART. 14 - Quali prestazioni/servizi di assistenza	22
COSA NON È ASSICURABILE	24
ART. 15 - Beni non assicurabili	24
LIMITI DI COPERTURA	25
ART. 16 - Esclusioni/effetti giuridici relativi alle prestazioni	25
ART. 16.1 - Limiti d'indennizzo	25
SETTORE TUTELA LEGALE	26
CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE	26
ART. 17 - Chi può stipulare l'assicurazione	26
ART. 17.1 - Chi è coperto dalla tutela legale	26
COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE	26
ART. 18 - Quali spese sono assicurate per assistenza legale	26
COSA NON È ASSICURABILE	28
ART. 19 - Chi e cosa non è assicurabile	28
LIMITI DI COPERTURA	28
ART. 20 - Esclusioni	28
ART. 20.1 - Limiti d'indennizzo	28
COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI	29
SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	29
ART. 21 - Forma dell'assicurazione	29
ART. 21.1 - Valutazione delle cose/beni assicurati e determinazione del danno	29
ART. 21.2 - Fenomeno elettrico/clausola adeguamento tecnologico	29
ART. 21.3 - Dolo e colpa grave	30
ART. 21.4 - Rinuncia alla rivalsa	30
SETTORE FURTO E RAPINA	30
ART. 22 - Forma dell'assicurazione	30
ART. 22.1 - Valutazione delle cose/beni assicurati e determinazione del danno	30
ART. 22.2 - Recupero delle cose rubate	30
SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI, FURTO E RAPINA	31
ART. 23 - Limite massimo dell'indennizzo	31
ART. 23.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	31
ART. 23.2 - Ispezione delle cose assicurate	31
ART. 23.3 - Esagerazione dolosa del danno	31
ART. 23.4 - Controversie e procedura per la valutazione del danno	31
ART. 23.5 - Mandato e onorario dei periti	31
ART. 23.6 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	32
ART. 23.7 - Facoltà di richiedere un anticipo dell'indennizzo	32
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE	32
ART. 24 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza	32
SETTORE ASSISTENZA	33
ART. 25 - Cosa fare in caso di sinistro assistenza/obblighi dell'assicurato	33
SETTORE TUTELA LEGALE	33
ART. 26 - Insorgenza del sinistro/operatività della garanzia	33
ART. 26.1 - Denuncia del sinistro e scelta del legale	34

Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – agg. al 06/2024

ART. 26.2 - Gestione del sinistro	34
ART. 26.3 - Disaccordo sulla gestione del sinistro	34
ART. 26.4 - Recupero di somme	35
OBBLIGHI DELLE PARTI	36
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	36
ART. 27 - In caso di sinistro	36
ART. 27.1 - In caso di altre assicurazioni	36
ART. 27.2 - In caso di buona fede	36
OBBLIGHI DI ASSIMOCO	36
ART. 27.3 - In caso di diminuzione del rischio	36
OBBLIGHI COMUNI	37
ART. 27.4 - In caso di modifiche dell'assicurazione	37
IN QUALI PAESI VALE LA COPERTURA	37
DOVE VALE LA COPERTURA	37
ART. 28 - Per i settori incendio e altri danni ai beni, furto e assistenza	37
ART. 28.1 - Per il settore responsabilità civile	37
ART. 28.2 - Per il settore tutela legale	37
QUANDO COMINCIA L'ASSICURAZIONE	37
INIZIO DELL'ASSICURAZIONE	37
ART. 29 - Pagamento del premio	37
QUANTO DURA L'ASSICURAZIONE	38
DURATA DELL'ASSICURAZIONE	38
ART. 30 - Annuale	38
ART. 30.1 - Uguale o superiore a due anni senza sconto sul premio	38
COME DARE DISDETTA ALL'ASSICURAZIONE	38
MODALITÀ DI DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE	38
ART. 31 - Per durata annuale con tacito rinnovo	38
ART. 31.1 - In caso di sinistro	38
ART. 31.2 - Per diritto di ripensamento (valido solo per contratti intermediati a distanza)	39
ONERI FISCALI E RINVII ALLA NORMATIVA DI LEGGE	39
ONERI E NORME APPLICATE	39
ART. 32 - Oneri fiscali	39
ART. 32.1 - Rinvio alle norme di legge	39
ART. 32.2 - Foro competente	39
LIMITI DI COPERTURA VALIDI PER TUTTI I SETTORI	39
LIMITAZIONE DELLA COPERTURA	39
ART. 33 - Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni	39
ABBINAMENTO A UN FINANZIAMENTO	40
CONDIZIONI APPLICATE SOLO IN CASO DI POLIZZA ABBINATA A UN FINANZIAMENTO	40
ART. 34 - Diritto di recesso del Contraente	40
ART. 34.1 - Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento	40
ART. 34.2 - Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento	41
ART. 34.3 - Assicurazione incendio, esplosione e scoppio in abbinamento a mutuo o finanziamento	41

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO	42
ALLEGATO 2 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENE	49
ALLEGATO 3 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE FURTO E RAPINA	51
ALLEGATO 4 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE	52
ALLEGATO 5 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE ASSISTENZA	53
ALLEGATO 6 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE TUTELA LEGALE	54
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI	55

SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI



CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1 - CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è stipulabile da un:

- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Terzo Settore;
- dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto;
- dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza;
- aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.

ART. 1.1 - QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL'ASSICURAZIONE

Assimoco assicura i seguenti beni/cose descritti nel **Glossario**:

- il **fabbricato**, incluse le sue **dipendenze e pertinenze**;
- l'**arredamento domestico** posto al suo interno.

ART. 1.2 - COME DEVONO ESSERE COSTRUITI E DESTINATI I FABBRICATI

Assimoco assicura i **fabbricati** a condizione che:

1.2.1 - Caratteristiche della costruzione: il **fabbricato** sia comunque costruito.

1.2.2 - Utilizzo del fabbricato: sia adibito a:

- **abitazione principale**.
- **abitazione secondaria**.
- **abitazione** in locazione, usufrutto o comodato d'uso.
- **abitazione** vuota e inoccupata.
- **abitazione principale o secondaria** in corso di costruzione o ristrutturazione.

1.2.3 - Fabbricato in comproprietà o condominio: se l'**assicurazione** è stipulata per una frazione/porzione di **fabbricato**, sono coperti anche i danni alle parti del **fabbricato** che costituiscono proprietà comune.



COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

ART. 2 - QUALI EVENTI SONO ASSICURATI

Assimoco indennizza i **danni diretti e materiali** alle cose/beni assicurati (Art. 1.1), anche se di proprietà di terzi, provocati da:

2.0.1 - **Incendio**.

2.0.2 - **Fulmine**.

2.0.3 - **Esplosione, scoppio** non causati da ordigni esplosivi, anche verificatisi all'esterno del **fabbricato**.

2.0.4 - **Implosione**.

2.0.5 - **Caduta/urto di meteoriti, aeromobili, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali**, parti di essi o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi.

2.0.6 - **Onda sonora** provocata da aeromobili e oggetti in movimento a velocità supersonica.

2.0.7 - **Urto di veicoli stradali o natanti** in transito sulla pubblica via non appartenenti al **Contraente/Assicurato** né al suo servizio.

2.0.8 - **Caduta/rovina di ascensori e montacarichi** e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti.

Assimoco indennizza i **danni diretti e materiali** alle cose/beni assicurati (Art. 1.1), anche se di proprietà di terzi:

2.0.9 - **Attenuazione del danno**: provocati per ordine dell'Autorità e quelli causati dal **Contraente/Assicurato** o da terzi, purché questi casi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi.

2.0.10 - **Danni conseguenti**: se causati da **incendio, fulmine, esplosione, scoppio**, provocati da:

- sviluppo di fumi, gas e vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

Sono compresi i danni alle cose/beni posti entro un raggio di 50 metri da quelli assicurati.

2.0.11 - **Fabbricati aperti**: solo se provocati dagli *Eventi da 2.0.1 a 2.0.8* a **fabbricati** aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, a tende frangisole, tettoie, tensostrutture, gazebo.

2.0.12 - **Trasloco**: se l'**abitazione** assicurata viene trasferita in altra ubicazione, i danni sono coperti per i dieci giorni successivi alla comunicazione del trasferimento. La copertura è valida:

- sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo. A trasferimento effettuato la copertura è valida solo nel nuovo indirizzo, esclusivamente con emissione di apposito documento contrattuale contenente il nuovo indirizzo/ubicazione;
 - solo per indirizzi ubicati nel territorio italiano;
 - con l'applicazione delle norme in caso di aggravamento del rischio.
-

2.0.13 - **Ordigni esplosivi**: provocati dall'**esplosione/scoppio** di ordigni esplosivi (anche residui bellici) presenti, all'insaputa del **Contraente/Assicurato**, nelle vicinanze dei **fabbricati** assicurati.

2.0.14 - **Prodotti in frigoriferi e congelatori**: provocati a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

2.0.15 - **Cose/beni presso terzi**: provocati a cose/beni facenti parte dell'**arredamento domestico** portati in alberghi o in locali di villeggiatura, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; la garanzia è valida esclusivamente durante il periodo di occupazione dei locali da parte del **Contraente** o dei suoi **familiari** conviventi.

ART. 2.1 - QUALI SPESE, ONERI E COSTI SONO RISARCITI

Assimoco risarcisce le **spese, gli oneri e i costi** sostenute/i:

Garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto

2.1.1 - **Demolizione e sgombero**: per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del **sinistro** alla più idonea e vicina discarica.

2.1.2 - **Ricollocamento contenuto e arredamento**: per rimuovere, trasportare, traslocare e depositare presso terzi **l'arredamento domestico** assicurato rimasto illeso dal **sinistro** per il periodo di tempo strettamente necessario al ripristino del **fabbricato di abitazione**.

2.1.3 - **Fissi e infissi**: solo se assicurato il **fabbricato**, per rimpiazzare i **fissi** e gli **infissi** in caso di **furto** e per riparare i guasti provocati dai ladri in caso di **furto** consumato o tentato.

2.1.4 - **Dispersione di gas**: per la ricerca e la riparazione del guasto all'impianto di distribuzione installato nel **fabbricato** in caso di dispersione di gas. La dispersione deve essere accertata dall'azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato. Sono coperte le spese sostenute per riparare le tubazioni e i relativi raccordi e per demolire e ripristinare le parti del **fabbricato** interessate dalla riparazione. Sono escluse le spese indirette e quelle necessarie per adeguare o conformare l'impianto alla normativa vigente.

2.1.5 - **Fabbricato in locazione**: per il rimborso del canone di locazione quando il **fabbricato** è locato a terzi e danneggiato dal **sinistro**. Sono rimborsati gli importi dei canoni che rientrano nel periodo strettamente necessario al ripristino del **fabbricato** danneggiato.

2.1.6 - **Periti e consulenti**: per gli onorari dei periti e consulenti nominati secondo le norme di cui all'Art. 23.5.

2.1.7 - **Oneri di urbanizzazione**: per gli oneri di urbanizzazione conseguenti a **sinistro** indennizzabile a termini del presente Settore ed entro il limite previsto. Sono escluse dalle spese le multe, le ammende, le sanzioni amministrative.

2.1.8 - **Tubazioni interrante**: sostenute a causa della rottura accidentale di **tubazioni interrante** al servizio del **fabbricato** assicurato. Sono esclusi:

- i danni e le spese derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- i danni e le spese provocati da gelo, umidità e stillicidio.

Sono rimborsate solamente le spese sostenute per riparare o sostituire le **tubazioni interrante** ed i relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento d'acqua e quelle necessarie per ricercare la rottura, per la demolizione del **fabbricato** o della pavimentazione o per la rimozione del terreno nonché per il ripristino del **fabbricato** o della pavimentazione o del terreno nelle condizioni originarie.

2.1.9 - **Alloggio sostitutivo**: sostenute per un alloggio sostitutivo (albergo o altri locali) durante il periodo in cui l'**abitazione principale** assicurata è resa inabitabile a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, per un periodo massimo di 3 mesi.

2.1.10 - **Documenti personali**: le spese necessarie per il rifacimento di documenti personali dell'**Assicurato** o dei suoi **familiari** conviventi, distrutti o danneggiati da **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**.

ART. 2.2 - QUALI EVENTI SPECIALI SONO ASSICURATI

Assimoco indennizza i **danni materiali e diretti** alle cose/beni assicurati (Art. 1.1), anche se di proprietà di terzi:

2.2.1 - **Acqua condotta**: provocati da fuoriuscita di acqua condotta causata dalla rottura accidentale degli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, di condizionamento installati al servizio del **fabbricato** assicurato o di cui fanno parte. Sono esclusi i danni:

- provocati da infiltrazione di acqua piovana non causata da rottura accidentale di tubazioni/condotture;
- provocati da traboccamento, rigurgito, rottura di fognature;
- provocati da umidità e stillicidio;
- provocati da gelo, anche alle condutture o **tubazioni interrante** installate all'esterno del **fabbricato**.

Sono escluse le spese per la demolizione e ripristino delle parti di **fabbricato** e degli impianti sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

Spese per la ricerca del guasto: sono indennizzate le spese per la ricerca del guasto che ha originato la rottura degli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, di condizionamento (incluse le tubazioni) installati e al servizio del **fabbricato**. Sono comprese le spese per la demolizione e il ripristino alle condizioni originali delle parti del **fabbricato**.

Sono escluse le spese per danneggiamenti:

- dovuti a traboccamento, rigurgito, rottura di fognature;
- dovuti a infiltrazione di acqua piovana non provocata da rottura di tubazioni/condotture;
- provocati da umidità e stillicidio;
- provocati da gelo, anche alle condutture o **tubazioni interrato** o installate all'esterno del fabbricato;
- provocati da usura dei materiali.

2.2.2 - **Eventi atmosferici:** provocati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria e vento comprese le cose e gli alberi abbattuti trasportati dalla forza dell'evento. Sono compresi i danni:

- A) da bagnamento causati direttamente da pioggia/grandine penetrata all'interno del **fabbricato** attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza degli eventi al **tetto**, ai muri perimetrali, ai serramenti.
- B) agli **impianti di energia rinnovabile** con potenza massima di 6,0 Kwp di esclusiva pertinenza del **fabbricato**.

Sono esclusi i danni causati da:

- fuoriuscita dai normali argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, allagamenti e accumuli esterni d'acqua;
- rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve, valanghe e slavine;
- cedimento o franamento del terreno;
- bagnamento diversi da quelli sopra indicati.

Sono esclusi i danni subiti da:

- alberi, cespugli, siepi, prati;
- recinzioni di rete metallica o di teli di nylon;
- camini, antenne e consimili;
- **enti mobili all'aperto**;
- **fabbricati** e tettoie aperti da uno o più lati, **fabbricati** incompleti nelle coperture e nei serramenti, baracche in legno o plastica; per tutti i beni elencati è escluso il loro contenuto;
- verande, dehors, gazebo, tende e tendoni parasole o frangisole;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere; questa esclusione non vale se il danno è provocato da rotture o lesioni subite dal **tetto** o dalle pareti a causa dell'evento;
- **fabbricati collabenti**.

2.2.3 - **Tumulti, terrorismo, atti vandalici:**

- A) provocati da **incendio, esplosione, scoppio**, caduta/urto di aeromobili in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, **atto di terrorismo** e sabotaggio.
- B) provocati dagli altri danni, anche con l'impiego di esplosivi da parte delle persone coinvolte, in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, compresi quelli di **atto di terrorismo** e sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- causati da contaminazione di sostanze chimiche, biologiche, nucleari;
- causati da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, comunicazioni.

2.2.4 - **Sovraccarico di neve**: provocati dal crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti causato da sovraccarico di neve. Sono esclusi i danni:

- ai **fabbricati**, compreso l'**arredamento domestico**, non conformi alle norme di legge relative ai carichi e sovraccarichi di neve;
- ai **fabbricati**, compreso l'**arredamento domestico**, non conformi alle norme e regolamenti locali vigenti all'epoca della costruzione o della più recente ristrutturazione del **tetto**;
- ai **fabbricati**, compreso l'**arredamento domestico**, in corso di costruzione, ristrutturazione o rifacimento; questa esclusione non si applica qualora i lavori siano ininfluenti per quanto coperto da questa garanzia;
- ai **tetti** e alle coperture del **fabbricato** provocati da scivolamento/trascinamento della neve, compresi quelli ai comignoli, tegole, grondaie, antenne, parabole e altri beni collocati sui **tetti/coperture**;
- provocati da valanghe, slavine, gelo, anche se dovuti a sovraccarico di neve coperto da questa garanzia;
- provocati a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari, **impianti fotovoltaici**, impermeabilizzazioni; questa esclusione non si applica se il loro danneggiamento è provocato dal crollo totale o parziale del fabbricato.

2.2.5 - **Gelo**: provocati da gelo che causi uno spargimento d'acqua dovuto alla rottura degli impianti idrici, igienici e di tubazioni installati nel **fabbricato**.

Sono esclusi i danni subiti da **fabbricati** non dotati di impianto di riscaldamento o, se dotati, con l'impianto spento o non funzionante da 48 ore consecutive prima del **sinistro**.

2.2.6 - **Rigurgito fogne, intasamento di gronde e pluviali**: provocati da:

- traboccamento o rigurgito di fogne al servizio del **fabbricato**, esclusi i danni causati dal traboccamento o rigurgito della rete fognaria municipale;
- occlusione delle condutture degli impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento;
- infiltrazione di acqua piovana provocata da traboccamento, ingorgo, occlusione di grondaie, pluviali o condutture di scarico.

2.2.7 - **Lastre**: alle **lastre** facenti parte del **fabbricato** e dell'**arredamento domestico** (comprese quelle facenti parti degli elettrodomestici) dovute a:

- cause accidentali o fatto di terzi;
- onda sonora;
- **incendio, furto** (consumato o tentato) **scoppio, esplosione, fulmine**, grandine;
- dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, **terrorismo**.

Ferme le esclusioni previste dalle condizioni di **polizza**, sono escluse dall'**assicurazione**:

- a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle **lastre** o relativi supporti, rimozione delle **lastre**;
- b) le rotture ai bordi delle **lastre** scorrevoli;
- c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.

2.2.8 - **Fenomeni elettrici**: correnti o scariche o da altri **fenomeni elettrici** qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica a:

- macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, di pertinenza del **fabbricato** (se assicurato) sono invece inclusi gli **impianti di energia rinnovabile** nell'ambito del limite previsto;
- apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, ad uso domestico o per hobbies se assicurato **l'arredamento domestico**.

Copertura esposta in polizza con somma assicurata e premio specifico

2.2.9 - **Danni a cose di terzi (Ricorso terzi):** **Assimoco** tiene indenne il **Contraente/Assicurato** di quanto deve risarcire (capitale, interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i **danni materiali** involontariamente provocati alle cose di terzi da un **sinistro** indennizzabile nel Settore Incendio e altri Danni ai Beni.

La copertura comprende i danni:

- A) da interruzione o sospensione (totale/parziale) dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- B) alle attrezzature utilizzate da ditte terze per eseguire lavori di manutenzione presso i locali del **Contraente/Assicurato**.

Assimoco ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del **Contraente/Assicurato**.

Quest'ultimo deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità durante la fase di istruzione del **sinistro**.

In aggiunta al **massimale** di **polizza** sono comprese le spese giudiziali fino al 25% del **massimale** stesso.

Il **Contraente/Assicurato** ha l'obbligo di:

- comunicare immediatamente ad **Assimoco** tutte le azioni civili/penali promosse contro di lui;
- fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa.

Sono esclusi i danni:

- alle cose che il **Contraente/Assicurato** abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'**Assicurato** se conviventi con l'**Assicurato**, tutti i componenti del suo nucleo **familiare** compresi nel certificato anagrafico di stato di famiglia;
- quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
- le Società le quali, rispetto all'**Assicurato** che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate compresi gli amministratori delle medesime.

Esempio:

Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un incendio che bruci il tetto del fabbricato assicurato. L'incendio si propaga al tetto dell'edificio vicino, causando gravi danni. Se ho assicurato il fabbricato da me utilizzato, l'assicurazione mi ripagherà del danno al mio tetto; se ho compreso anche i Danni a cose di terzi (Ricorso terzi), l'assicurazione pagherà anche il danno all'edificio vicino fino all'importo della somma acquistata. È importante evidenziare che questa garanzia copre i danni alle cose di terzi, mentre sono esclusi i danni alle persone, che consigliamo di coprire con un'assicurazione di Responsabilità civile verso terzi.

Copertura esposta in polizza con somma assicurata e premio specifico

2.2.10 - **Rischio locativo:** **Assimoco** nei casi di responsabilità del locatario disciplinati dal Codice civile risponde dei **danni diretti e materiali** provocati ai **fabbricati**/locali tenuti in locazione da un **sinistro** indennizzabile nel Settore Incendio e altri Danni ai Beni.

Esempio:

La garanzia Rischio locativo è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in una casa oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L'assicurazione stipulata per il rischio locativo consente quindi all'inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.

ART. 2.3 - PRIMO SOCCORSO IN CASO DI TERREMOTO, ALLUVIONE, INONDAZIONE

Assimoco indennizza i **danni diretti e materiali** alle cose/beni assicurati (Art. 1.1), anche se di proprietà di terzi, provocati da:

2.3.1 - **Terremoto**: provocati da **terremoto**, inclusi quelli dovuti da **incendio, esplosione e scoppio**. Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ciascun evento che ha provocato un **sinistro** indennizzabile sono attribuite ad un unico evento tellurico; pertanto i danni conseguenti saranno considerati un "unico **sinistro**/evento". La copertura è prestata in deroga a quanto indicato all'Art.

4.0.4. Sono esclusi i danni:

- provocati da eruzione vulcanica, maremoto, **alluvione, inondazione e allagamento**;
- provocati da mancata, anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, eccetto che queste circostanze siano effetto diretto del **terremoto**;
- provocati da **rapina**, saccheggio e dovuti da ammanchi di qualsiasi genere.

La copertura ha effetto trascorsi (**carezza**) 30 giorni dall'inizio dell'**assicurazione**.

2.3.2 - **Alluvione, inondazione, allagamento**: provocati da **alluvione, inondazione e allagamento**, anche a causa di **terremoto**, inclusi quelli dovuti da **incendio, esplosione e scoppio**. La copertura è prestata in deroga a quanto indicato all'Art. 4.0.4. Sono esclusi i danni:

- provocati da maremoto, mareggiata, marea;
- provocati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- provocati da mancata, anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, eccetto che queste circostanze siano effetto diretto dell'**alluvione, inondazione e allagamento**;
- provocati da franamento, cedimento o smottamento del terreno.

La copertura ha effetto trascorsi (**carezza**) 14 giorni dall'inizio dell'**assicurazione**.

**COSA NON È ASSICURABILE****ART. 3 - BENI E COSE NON ASSICURABILI**

Assimoco non assicura le **abitazioni/fabbricati**:

- 3.0.1 - diverse/i da **ville o appartamenti**;
- 3.0.2 - abbandonate/i;
- 3.0.3 - in cattivo stato di manutenzione;
- 3.0.4 - ubicate/i in paesi esteri.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 4 - DANNI ESCLUSI DALLA COPERTURA**

Ferme le limitazioni specifiche e salvo deroghe (parziali o totali) riguardanti gli Artt. 2, 2.1 e 2.2, **Assimoco** non indennizza i **danni diretti e materiali** alle cose/beni assicurati (Art. 1.1):

- 4.0.1 - causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto all'Art. 2.2.3;
- 4.0.2 - causati da **esplosione** o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 4.0.3 - causati con dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- 4.0.4 - causati da **terremoti**, da eruzioni vulcaniche, da **inondazioni** ed altri eventi atmosferici salvo quanto previsto agli Artt. 2.3.1 e 2.3.2;
- 4.0.5 - dovuti a smarrimento o **furto** delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'**assicurazione**;
- 4.0.6 - causati alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno **scoppio** se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

4.0.7 - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 2.1.5;
4.0.8 - causati alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente alla garanzia di cui all'Art. 2.2.8.

ART. 4.1 - LIMITI D'INDENNIZZO

I limiti d'indennizzo sono contenuti in dettaglio nello schema di riepilogo (Allegato 2).

Esempio	
Danno accertato	€ 6.000
Limite d'indennizzo previsto	€ 5.000
Danno effettivamente da liquidare	€ 5.000

ART. 4.2 - TIPOLOGIA DI FABBRICATI ESCLUSI DAGLI EVENTI ASSICURATI

Per i **fabbricati** in corso di costruzione e ristrutturazione sono esclusi i danni causati dagli eventi di cui agli Artt. 2.2.2 Eventi atmosferici, 2.2.4 Sovraccarico neve, 2.3.1 **Terremoto** e 2.3.2 **Alluvione, inondazione, allagamento**.

SETTORE FURTO E RAPINA



CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 5 - CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* è stipulabile da un:

- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Terzo Settore,
- dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
- dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
- aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.

ART. 5.1 - QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL'ASSICURAZIONE

Assimoco assicura i seguenti beni/cose descritti nel *Glossario*:

- l'*arredamento domestico* posto all'interno dell'*abitazione principale* o *secondaria*.



COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

ART. 6 - QUALI EVENTI SONO ASSICURATI

Assimoco assicura i *danni diretti e materiali* dovuti alla sottrazione/perdita di cose/beni anche se di proprietà di terzi, provocati da:

6.0.1 - **Furto con introduzione nei locali**: quando l'autore si introduce nei locali che contengono le cose/beni assicurati:

- a) violando le difese esterne mediante rottura, **scasso** dei sistemi di chiusura esterni, quali pareti, **tetto**, soffitti, pavimenti, vetri antisfondamento;
- b) usando chiavi false, grimaldelli e arnesi similari;
- c) con uso fraudolento di chiavi vere; la garanzia è valida se il **furto** è avvenuto entro le ore 24 dell'ottavo giorno successivo alla denuncia dello smarrimento/sottrazione dei dispositivi;
- d) per una via - diversa da quella ordinaria - che richieda il superamento di ostacoli o ripari impiegando mezzi artificiali o particolari abilità/agilità personali;
- e) rimanendo clandestinamente all'interno dei locali per poi sottrarre/asportare le cose/beni a locali chiusi.

6.0.2 - **Rapina o estorsione nei locali assicurati**: commessa nei locali, anche quando coinvolge persone oggetto di violenza o estorsione prelevate all'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

6.0.3 - **Trasloco**: se l'*abitazione* assicurata viene trasferita in altra ubicazione, è coperta la sottrazione delle cose/beni assicurate per i dieci giorni successivi alla comunicazione del trasferimento. La copertura è valida:

- sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo; a trasferimento effettuato la copertura è valida solo nel nuovo indirizzo, esclusivamente con emissione di apposito documento contrattuale contenente il nuovo indirizzo/ubicazione;
- solo per indirizzi situati nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
- con l'applicazione delle norme vigenti in caso di aggravamento del rischio.

ART. 6.1 - QUALI SPESE, ONERI E COSTI SONO RISARCITI

Assimoco risarcisce le *spese, gli oneri e i costi* sostenute/i:

6.1.1 - **Furto di fissi e infissi**: per rimpiazzare i **fissi** e gli **infissi** sottratti dai locali assicurati, inclusi impianti di sorveglianza e allarme.

6.1.2 - **Guasti e atti vandalici cagionati dagli autori del furto**: per riparare i guasti provocati dai ladri, in caso di **furto** consumato o tentato con le modalità previste all'Art. 6.0.1:

- alle cose/beni assicurate;
- ai **fabbricati**, compresi i **fissi** e **infissi**, gli impianti di allarme, le **lastre**, i **mezzi di custodia**, che contengono le cose/beni assicurati.

Sono comprese le riparazioni dovute ad atto vandalico dell'autore del **furto** (commesso o tentato), **rapina** che danneggia le cose/beni assicurate.

6.1.3 - **Sostituzione delle serrature dei locali**: previa denuncia all'Autorità giudiziaria, per la sostituzione delle serrature di ingresso dei locali che contengono le cose/beni assicurati.

6.1.4 - **Effetti personali**: per il rifacimento o la duplicazione dei documenti dell'**Assicurato** e dei suoi familiari a seguito di **furto**, **rapina**. Sono esclusi denaro, **valori**, **gioielli** e **preziosi**.

6.1.5 - **Periti e consulenti**: per gli onorari dei periti e consulenti nominati secondo le Norme per la liquidazione dei **sinistri**.

ART. 6.2 - EVENTI ASSICURATI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Assimoco assicura i **danni diretti e materiali** dovuti alla sottrazione/perdita di cose/beni anche se di proprietà di terzi, provocati da:

6.2.1 - **Scippo, rapina: scippo, rapina**, sottrazione in caso di malore o infortunio di cose/beni, valori ad uso personale e privato (vestiario, **gioielli**, **preziosi**, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'**Assicurato** e/o suoi **familiari** conviventi purché indossate od a portata di mano, fuori dall'**abitazione** ma entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato del Vaticano. Sono esclusi lo smarrimento e il **furto** con destrezza.



COSA NON È ASSICURABILE

ART. 7 - BENI E COSE NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura il **furto** di cose/beni inclusi **gioielli** e **preziosi** contenuti all'interno di **abitazioni** che risultano disabitate da oltre 45 giorni consecutivi.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 8 - DANNI ESCLUSI DALLA COPERTURA

Assimoco non indennizza i **danni diretti e materiali** alle cose/beni assicurati:

8.0.1 - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, **atti di terrorismo** o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il **sinistro** sia in rapporto con tali eventi;

8.0.2 - verificatisi in occasione di **incendio**, **esplosione** anche nucleari, **scoppio**, radiazioni o contaminazioni radioattive, **terremoto**, eruzioni vulcaniche, **inondazione** e altri sconvolgimenti della natura, purché il **sinistro** sia in rapporto con tali eventi;

8.0.3 - agevolati con dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**;

8.0.4 - commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con il **Contraente** o con l'**Assicurato** od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il **Contraente** o l'**Assicurato** deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate al **Contraente** o all'**Assicurato** da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

8.0.5 - avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati - questa limitazione non ha operatività in caso di **abitazione secondaria**; la presente esclusione si deve intendere operante esclusivamente per **gioielli, preziosi**, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, pellicce, raccolte e collezioni;

8.0.6 - indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

8.0.7 - causati alle cose assicurate da **incendio, esplosione** o **scoppio** provocati dall'autore del **sinistro**.

ART. 8.1 - SCOPERTO PER ABITAZIONE SECONDARIA

Per ciascuna **abitazione secondaria Assimoco** corrisponderà all'**Assicurato** l'85% dell'importo liquidato a termini di **polizza**, restando il 15% rimanente a carico dell'**Assicurato** stesso.

Nel caso di **assicurazione** presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata in base alle norme vigenti in materia, senza tenere conto dello **scoperto** che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. Per il dettaglio si rinvia allo schema di riepilogo (Allegato 3).

Esempio

Danno accertato prima della franchigia	€ 1.000
Scoperto a carico dell' Assicurato	10% del danno accertato
Importo dello scoperto	€ 100
Danno effettivamente da liquidare	€ 900

ART. 8.2 - LIMITI D'INDENNIZZO

I limiti d'indennizzo sono contenuti nello schema di riepilogo (Allegato 3).

Esempio

Danno accertato	€ 6.000
Limite d'indennizzo previsto	€ 5.000
Danno effettivamente da liquidare	€ 5.000

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE



CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 9 - CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è stipulabile da un:

- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Terzo Settore,
- dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
- dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
- aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.

La copertura è valida oltre che per il soggetto che stipula, anche per il suo Nucleo **familiare** come definito in **polizza**.

ART. 9.1 - COSA È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** e del suo Nucleo **familiare** per i danni cagionati a terzi:

- nell'ambito di svolgimento della vita privata e di relazione.
- legati alla proprietà/conduzione dell'**abitazione principale** e delle **abitazioni secondarie**.



COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

ART. 10 - QUALI EVENTI SONO ASSICURATI

Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT): **Assimoco** tiene indenne il **Contraente/Assicurato** di quanto deve risarcire (capitale, interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per **danni corporali e materiali** involontariamente provocati a terzi da fatti accidentali accaduti in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**assicurazione**.

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile:

10.0.1 - **Fabbricato/abitazione:** derivante dalla proprietà/conduzione ⁽¹⁾ o dalla sola conduzione ⁽²⁾ del **fabbricato** o porzione di **fabbricato** costituente l'**abitazione principale** o le **abitazioni secondarie** dell'**Assicurato**; è garantita la responsabilità in capo all'**Assicurato** per i danni a terzi causati da:

- lavori di ordinaria manutenzione del **fabbricato** o sua porzione di proprietà;
- lavori di straordinaria manutenzione del **fabbricato** o sua porzione di proprietà nella sua qualità di committente i lavori, compresi i danni rientranti nell'ambito del D.Lgs. 81/08;
- proprietà di strade private, di orti, di giardini (comprese le aree destinate a verde, inclusi gli alberi anche di alto fusto), ciò a integrazione della definizione di **fabbricato**;
- omessa rimozione di neve e ghiaccio dai **tetti**, tettoie e coperture similari, dai marciapiedi, dalle aree di accesso all'**abitazione**;
- spargimento di liquidi provocato da rottura accidentale di:
 - impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali pluviali o grondaie, tutti di pertinenza del **fabbricato**; sono compresi anche i danni cagionati da rotture causate da gelo, ciò a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 12.1.14;
 - scarichi fognari tutti di pertinenza del **fabbricato**; dalla garanzia sono esclusi i danni dovuti dalla rottura di condutture idriche (anche interrato) non di pertinenza del **fabbricato**, rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria pubblica;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile e accidentale di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati nel **fabbricato**.

⁽¹⁾ in caso di acquisto di RC Vita privata e proprietà/conduzione delle abitazioni

⁽²⁾ in caso di acquisto di RC Vita privata e conduzione delle abitazioni

10.0.2 - **Arredamento domestico**: derivante dalla proprietà e uso dell'**arredamento domestico**, posto nei **fabbricati** indicati all'Art. 1.2.2 (inclusa la caduta di antenne da **tetti**, tettoie e coperture similari, da balconi dove sono installate), di piccoli veicoli a motore - sempreché non soggetti all'**assicurazione** RC Obbligatoria - e di utensili anche a motore per il giardinaggio e per il bricolage.

10.0.3 - **Figli minori e persone sotto tutela**: dovuta ad atti/fatti compiuti dai figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela dell'**Assicurato** con lui conviventi, anche quando affidati temporaneamente a persone non appartenenti al Nucleo **familiare** assicurato, compresi i **danni corporali** subiti da tali persone.

10.0.4 - **Custodia di minori**: derivante dalla temporanea custodia di minori da parte dell'**Assicurato**.

10.0.5 - **Attività sportiva**: derivante dalla pratica di sport, compresa la partecipazione a gare, prove ed allenamenti. È esclusa la pratica di sport professionistico.

10.0.6 - **Pesca, bricolage, campeggio**: derivante dalla pratica di pesca sportiva, di attività di bricolage, giardinaggio e orticoltura, di campeggio.

10.0.7 - **Giocattoli e modellismo**: derivante dalla proprietà e uso di giocattoli anche a motore, dalla pratica di modellismo (anche con modelli a motore), escluso il danneggiamento materiale dei modelli stessi.

10.0.8 - **Biciclette e velocipedi**: derivante dalla proprietà e uso di biciclette, velocipedi (anche elettrici), monopattini, pattini a rotelle, carrozzine, tricicli, carrozzine per invalidi (a braccia e motore elettrico).

10.0.9 - **Attività scolastiche**: derivante dalla partecipazione, come genitori, alle attività scolastiche dei figli, comprese gite, manifestazioni sportive e altre attività autorizzate dalle autorità didattiche.

10.0.10 - **Pedone**: dovuta da atto/fatto colposo compiuto come pedone.

10.0.11 - **Volontariato**: imputabile a titolo personale all'**Assicurato** durante lo svolgimento di attività di volontariato. È esclusa ogni responsabilità dovuta all'erogazione di prestazioni medico/sanitarie.

10.0.12 - **Somministrazione di cibi e bevande**: derivante da intossicazione o avvelenamento di terzi dovuti a somministrazione di cibi, bevande e simili.

10.0.13 - **Animali**: derivante dalla proprietà o possesso di **animali domestici** (compresi i cani per l'accompagnamento di persone non vedenti). È compreso l'uso e la guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale. L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile delle persone che abbiano per conto dell'**Assicurato** in temporanea custodia e/o consegna gli animali.

10.0.14 - **Armi**: derivante dalla proprietà, detenzione e uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e del fucile subacqueo. L'**assicurazione** è condizionata al rispetto da parte dell'**Assicurato** delle norme di legge vigenti in materia. È esclusa la responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività venatoria.

10.0.15 - **Natanti**: derivante dalla proprietà, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni (senza motore ausiliario) a vela e a remi di non oltre 6,50 m. di lunghezza; le persone trasportate sono considerate terzi per i **danni corporali** solo se i mezzi sono omologati al trasporto di persone.

L'**assicurazione** è estesa alla responsabilità civile per i danni:

10.0.16 - **Uso di veicoli e natanti da parte di minori**: provocati a terzi, trasportati e non trasportati, all'insaputa e contro la volontà dell'**Assicurato**, dai soggetti indicati all'Art. 10.0.3 a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore, in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed utilizzo. Questa garanzia vale per la sola azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante.

10.0.17 - **Terzi trasportati su veicoli**: provocati dall'**Assicurato** compresi i componenti del suo nucleo familiare, per la responsabilità a loro derivante a titolo personale in qualità di trasportati su veicoli o natanti di proprietà di terzi, inclusi i terzi trasportati. Questa garanzia comprende i **danni corporali** a terzi, mentre sono esclusi i **danni materiali** al veicolo o natante.

10.0.18 - **Collaboratori domestici**: arrecati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone, babysitter e persone alla pari, cui vengono affidati i figli minori non emancipati o le persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi.
L'**assicurazione** comprende anche i **danni corporali** (escluse le malattie professionali) subiti da tali nello svolgimento delle loro mansioni.

10.0.19 - **Beni degli ospiti**: subiti dai capi di vestiario e dagli oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di denaro, oggetti **preziosi** e **valori** in genere, smartphone.

10.0.20 - **Interruzione e sospensione attività**: derivanti da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, conseguenti a **danni materiali** indennizzabili a termini di **polizza**.

10.0.21 - **Incendio, scoppio, esplosione**: materiali a cose di terzi conseguenti a **incendio, scoppio** ed **esplosione** delle cose di proprietà dell'**Assicurato** o dallo stesso detenute, compresi i danni:

- provocati da veicoli e natanti a motore di proprietà dell'**Assicurato** a condizione che tali mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico, **ferma l'esclusione dei danni ai veicoli stessi**;
- derivanti dalla conduzione ed uso di camere di albergo, camere ammobiliate, **appartamenti** di residence e strutture similari, **appartamenti** e locali in genere presi in locazione per villeggiatura o turismo, a condizione che l'uso o la conduzione non superino, per ogni ubicazione, i 90 giorni consecutivi.

10.0.22 - **Spargimento liquidi: materiali** a cose di terzi in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell'**Assicurato**, oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili.

ART. 10.1 - EVENTI ASSICURATI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Assimoco assicura la responsabilità civile:

10.1.1 - **Assicurazione responsabilità civile verso operai (RCO)**: **Assimoco** tiene indenne il **Contraente/Assicurato** di quanto deve risarcire (capitale, interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - di quanto deve risarcire:

- 1) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dal personale dipendente soggetto agli obblighi previsti dalla disciplina INAIL, per i quali la stessa, dopo aver erogato la prestazione, eserciti l'azione di rivalsa. Per i titolari, i **familiari** coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che partecipano all'attività assicurata, soggetti alla disciplina INAIL, la garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa.

- 2) ai sensi del Codice civile per i **danni corporali** (escluse le malattie professionali) sofferti dal personale dipendente, dai soci, dagli associati in partecipazione, che non rientrano o che eccedono quelli di cui al precedente punto 1). Questa condizione è prestata con applicazione di una franchigia fissa e assoluta di € 2.500,00 per ogni infortunato.

La garanzia è efficace se il **Contraente/Assicurato** è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

10.1.2 - **Bed & Breakfast/affittacamere**: premesso che l'**Assicurato** nell'ambito della sua **abitazione principale** o in **locali** di dipendenze annesse, esercita nel rispetto della normativa di legge vigente l'attività di Bed & Breakfast o affittacamere, l'**assicurazione** comprende i danni cagionati agli ospiti nello svolgimento dell'attività in premessa. La garanzia è operante a condizione che:

- le stanze adibite al servizio non siano superiori a 5 e i posti letto complessivi non superino un totale di 10;
- che l'attività sia limitata al servizio di alloggio e prima colazione.

Per quanto riguarda la somministrazione dei prodotti alimentari per la prima colazione, il **massimale** indicato in **polizza** rappresenta il **limite d'indennizzo** massimo per uno o più **sinistri** originati da una stessa causa e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della **polizza**. La garanzia comprende i danni dei quali l'**Assicurato** debba rispondere ai sensi del Codice civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. Agli effetti dell'applicazione del **limite d'indennizzo**, i componenti del medesimo nucleo **familiare** sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

La garanzia non vale per:

- denaro, oggetti **preziosi**, valori bollati, marche, titoli di credito, **valori**;
- veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute;
- gli oggetti **preziosi** consegnati in custodia all'**Assicurato** e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da **incendio** e bruciacature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti similari.



COSA NON È ASSICURABILE

ART. 11 - RESPONSABILITÀ NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura la responsabilità riconducibile ad ambiti diversi da quelli indicati all'Art. 9.1; non sono quindi assicurate le responsabilità riconducibili ad ambiti e circostanze professionali, commerciali, imprenditoriali, artigianali.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 12 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

L'**assicurazione** non considera terzi:

12.0.1 - tutte le persone fisiche, incluso l'**Assicurato**, comprese nella definizione di **familiari**, anche in caso di danno a loro provocato dai minori o dagli animali temporaneamente loro affidati;

12.0.2 - i dipendenti dell'**Assicurato** soggetti all'**assicurazione** obbligatoria (DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38) che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo i collaboratori addetti ai servizi domestici, le badanti, gli autisti e giardinieri o le persone - babysitter o alla pari - indicate all'Art. 10.0.18.

Si precisa che limitatamente ai **danni materiali** da spargimento di liquidi, nonché da **incendio**, **scoppio** ed **esplosione**, i soggetti compresi nella definizione di **familiari**, purché non conviventi ed abitanti in abitazioni distinte da quella dell'**Assicurato**, sono considerati terzi ai fini della presente **polizza**.

ART. 12.1 - DANNI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** non comprende i danni:

12.1.1 - causati da fatto doloso dell'**Assicurato** e dei suoi **familiari**; si intendono però inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto volontario dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi e di cui debba rispondere;

12.1.2 - dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

12.1.3 - conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto all'Art. 10.0.1;

12.1.4 - derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;

12.1.5 - derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;

12.1.6 - derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;

12.1.7 - verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;

12.1.8 - direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, **atti di terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

12.1.9 - conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria;

12.1.10 - causati dalla pratica di attività sportive svolte a livello professionistico;

12.1.11 - causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere;

12.1.12 - derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell'**Assicurato** o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;

12.1.13 - da **furto, rapina**, nonché a cose di terzi derivanti da **incendio, esplosione** o **scoppio** di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute o possedute, fatto salvo quanto previsto all'Art. 10.0.21;

12.1.14 - da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 10.0.1;

12.1.15 - derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC veicoli e natanti, salvo quanto previsto all'Art. 10.0.7;

12.1.16 - alle cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto agli Artt. 10.0.19 e 10.0.21.

ART. 12.2 - MASSIMO RISARCIMENTO

Assimoco non risponderà per somme superiori al **massimale** previsto in **polizza** per la garanzia RCT, anche nel caso in cui uno stesso evento interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO.

ART. 12.3 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

I **massimali** stabiliti in **polizza** per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più **Assicurati** tra di loro.

ART. 12.4 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente **polizza**, l'**assicurazione** opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'**Assicurato** in ragione della gravità della propria colpa, **mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.**

ART. 12.5 - LIMITI D'INDENNIZZO

I limiti d'indennizzo sono contenuti nello schema di riepilogo (Allegato 4).

Esempio	
Danno accertato	€ 6.000
Limite d'indennizzo previsto	€ 5.000
Danno effettivamente da liquidare	€ 5.000

SETTORE ASSISTENZA

PREMESSA

Assimoco per l'erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa esterna. Assimoco per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di BLUE ASSISTANCE – Via Santa Maria, n. 11 - 10122 Torino.



CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 13 - CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è stipulabile da un:

- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Terzo Settore,
- dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
- dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
- aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.

ART. 13.1 - CHI E COSA È COPERTO DAI SERVIZI DI ASSISTENZA

Le **prestazioni**/servizi di assistenza sono erogate all'**Assicurato** in relazione al **fabbricato/abitazione** assicurato nel Settore Incendio e altri danni i beni.



COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

ART. 14 - QUALI PRESTAZIONI/SERVIZI DI ASSISTENZA

Sono coperte le **prestazioni**/servizi di assistenza sotto indicate:

14.0.1 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza: qualora l'**Assicurato** necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria **abitazione**, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'**abitazione** stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o **scasso** dell'impianto di allarme, la **Struttura Organizzativa** provvede all'invio di un artigiano. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto.** Restano a carico dell'**Assicurato** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La **prestazione** non è operante per:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'**Assicurato**;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'**abitazione** a monte del contatore.

14.0.2 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza: qualora l'**Assicurato** necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria **abitazione**, la **Struttura Organizzativa** provvede all'invio di un artigiano. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto.** Restano a carico dell'**Assicurato** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La **prestazione** è operante per i seguenti casi:

- **furto**, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o **scasso** delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'**abitazione**;
- **scasso** di **fissi e infissi**, a seguito di **furto** tentato o consumato, **incendio**, **fulmine**, **scoppio**, **esplosione**, atti vandalici o **allagamento**, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei **locali** dell'**abitazione**.

14.0.3 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza: qualora l'**Assicurato** necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria **abitazione**, la **Struttura Organizzativa** provvede all'invio di un artigiano. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto.** Restano a carico dell'**Assicurato** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La **prestazione** è operante per i seguenti casi:

- 1) allagamento o infiltrazione nell'**abitazione** provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- 2) mancanza d'acqua nell'**abitazione**, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- 3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'**abitazione** provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La **prestazione** non è operante:

- per i casi 1) e 2) relativamente a **sinistri** dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i **sinistri** dovuti a rottura delle tubature esterne dell'**abitazione** e i **sinistri** dovuti a negligenza dell'**Assicurato**; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- per il caso 3) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.

14.0.4 - **Interventi di emergenza per danni d'acqua**: qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'**abitazione** e del relativo contenuto, la **Struttura Organizzativa** provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto**. La **prestazione** è dovuta per i seguenti casi:

- 1) **allagamento** o infiltrazione in un punto qualsiasi del **fabbricato** provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- 2) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari del **fabbricato** provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La **prestazione** non è dovuta:

- per il caso 1), relativamente a **sinistri** dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a **sinistri** dovuti a rottura delle tubature esterne del **fabbricato** e a **sinistri** dovuti a negligenza dell'**Assicurato**;
- per il caso 2), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari.

14.0.5 - **Invio di un sorvegliante**: qualora a seguito di atti di vandalismo, **furto** o tentato **furto** che abbiano colpito l'**abitazione** e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la **Struttura Organizzativa** provvede, dietro richiesta dell'**Assicurato**, a predisporre la vigilanza dell'**abitazione** per un periodo massimo di 12 ore. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto**.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'**Assicurato** alle tariffe concordate tra la **Struttura Organizzativa** e l'Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite dalla **Struttura Organizzativa**.

14.0.6 - **Spese d'albergo**: qualora l'**abitazione** sia inagibile, in conseguenza di **furto**, tentato **furto**, **incendio**, **fulmine**, **esplosione**, **scoppio**, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell'**Assicurato** e dei suoi familiari conviventi. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto**. La **prestazione** non sarà erogata se l'**Assicurato** non presenterà alla **Struttura Organizzativa** un'adeguata documentazione sui **sinistri** che danno luogo alle **prestazioni**.

14.0.7 - **Rientro anticipato per danni all'abitazione**: qualora l'**Assicurato** si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di **furto**, tentato **furto**, **incendio**, **fulmine**, **esplosione**, **scoppio**, debba rientrare immediatamente alla propria **abitazione**, la **Struttura Organizzativa** fornirà all'**Assicurato** stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Nel caso in cui l'**Assicurato**, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la **Struttura Organizzativa** metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto**. La **prestazione** non sarà erogata se l'**Assicurato** non presenterà alla **Struttura Organizzativa** un'adeguata documentazione sui **sinistri** che danno luogo alle **prestazioni**.

14.0.8 - **Invio di un artigiano per interventi conseguenti:** qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle **prestazioni** sopra evidenziate, l'**Assicurato** necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio dello stesso. **Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

14.0.9 - **Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici:** qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle **prestazioni** sopra evidenziate, l'**Assicurato** necessiti di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, **esclusi sabato, domenica e festivi. Le spese sono rimborsate nel limite previsto.** Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'**Assicurato**.

14.0.10 - **Trasloco:** nel caso in cui, in seguito a **incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto**, l'**abitazione** dell'**Assicurato** fosse inagibile per un periodo minimo di 30 giorni, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell'**Assicurato** fino alla nuova **abitazione** o deposito in Italia. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto.** Sono esclusi i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal **sinistro**, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso.

14.0.11 - **Ripristino di impianti di riscaldamento o condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali:** nel caso in cui l'**Assicurato** necessitasse di un termoidraulico a seguito di blocco della caldaia, dello scaldabagno, del boiler o dell'impianto di condizionamento, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare un tecnico per verificare le condizioni del danno. Il ripristino del funzionamento avverrà entro le 24 ore dalla segnalazione con possibile eccezione dei danni segnalati nei giorni di sabato, domenica e festivi per i quali, in caso di necessità di pezzi di ricambio non immediatamente disponibili, il ripristino avverrà non appena sia possibile reperire i ricambi necessari. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto.** Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'**Assicurato**.

14.0.12 - **Consulenza telefonica per animali domestici (cani e gatti)**

Consulenza Veterinaria: qualora l'**Assicurato**, a seguito di malattia o infortunio dell'animale domestico, necessiti di parlare per telefono con un medico veterinario per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la **Struttura Organizzativa** fornirà i consigli medici richiesti.

Informazioni sui centri di pronto soccorso veterinario: qualora l'**Assicurato**, a seguito di malattia o infortunio dell'animale domestico, desideri conoscere i Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona in cui si trova, potrà contattare la **Struttura Organizzativa** che fornirà i recapiti telefonici e le indicazioni per raggiungerli.



COSA NON È
ASSICURABILE

ART. 15 - BENI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili **fabbricati/abitazioni** diversi da quelli previsti nel Settore Incendio e altri danni ai beni.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 16 - ESCLUSIONI/EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole **prestazioni**, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

16.0.1 - tutte le **prestazioni** non sono dovute per **sinistri** avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, **atti di terrorismo** o vandalismo, scioperi, **terremoto**, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'**Assicurato**, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

16.0.2 - tutte le **prestazioni** sono fornite fino ad un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascuna annualità assicurativa di validità della **polizza** stessa.

16.0.3 - gli interventi su **abitazioni** di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la **Struttura Organizzativa** avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

16.0.4 - la **Struttura Organizzativa** non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

16.0.5 - il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'**Assicurato** non abbia preso contatto con la **Struttura Organizzativa** al verificarsi del **sinistro**.

16.0.6 - qualora l'**Assicurato** non usufruisca di una o più **prestazioni**, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o **prestazioni** alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

16.0.7 - ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del **sinistro** che ha dato origine al diritto alla **prestazione**, in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice civile.

16.0.8 - tutte le eccedenze ai **massimali** previsti nelle singole **prestazioni**, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle **prestazioni** medesime, verranno concessi a condizione che l'**Assicurato**, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla **Struttura Organizzativa** adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'**Assicurato** deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

16.0.9 - a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1910 del Codice civile, all'**Assicurato** che godesse di **prestazioni** analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del **sinistro** ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'**Assicurato** degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la **prestazione**.

16.0.10 - per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel presente Settore Assistenza si applicano le disposizioni di legge.

ART. 16.1 - LIMITI D'INDENNIZZO

I limiti d'indennizzo sono contenuti nello schema di riepilogo (Allegato 5).

SETTORE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA, Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S. A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.



CHI SONO I DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 17 - CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* è stipulabile da un:

- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Terzo Settore,
- dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
- dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
- aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.

ART. 17.1 - CHI È COPERTO DALLA TUTELA LEGALE

Personae assicurate: l'intestatario, o se più d'uno, gli intestatari del presente contratto e i *familiari* che risultino dal certificato dello Stato di famiglia o da riscontro anagrafico.



COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

ART. 18 - QUALI SPESE SONO ASSICURATE PER ASSISTENZA LEGALE

Sono coperte le spese per i servizi di assistenza sotto indicati:

18.0.1 - **Spese per assistenza legale:** la *Società* assume a proprio carico, nei limiti del *massimale*, pari a € 10.000,00, per *sinistro* ed illimitato per anno e delle condizioni previste in *polizza*, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'*Assicurato*, conseguente ad un *sinistro* rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del *sinistro*;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da *D.A.S.*, comprese le spese della controparte, *sempreché* siano state autorizzate da *D.A.S.*;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei *sinistri*;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'*Assicurato* e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la **Società** assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di **D.A.S.** a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali **D.A.S.** conterà gli interessi al tasso legale corrente.

La **Società** non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il **Contraente** non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

18.0.2 - **Ambito e Garanzie:** con riferimento all'Art. 18.0.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle **persone assicurate**, in stretta relazione alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile indicato nella scheda di **polizza**, qualora:

- i beni medesimi subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- le **persone assicurate** siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 20;
- debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale riguardanti l'immobile di cui sopra, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250,00, sono comprese:
 - 1) le controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali;
 - 2) le controversie nei confronti di riparatori e/o appaltatori per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione commissionati dall'**Assicurato**.

Inoltre, in estensione all'ambito relativo alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile indicato nella scheda di **polizza**, la garanzia viene prestata per gli eventi riconducibili alla vita privata del **Contraente** o di un suo **familiare** convivente che tale risulti da riscontro anagrafico, qualora le **persone assicurate** debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla **polizza** di Responsabilità Civile, operante a favore dell'**Assicurato**, ai sensi dell'Art. 1917 Codice civile.

Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta **polizza** di Responsabilità civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'**Assicurato** relative all'intervento della **Società**, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'**Assicurato** è tenuto a dichiarare alla **Società**, al momento del **sinistro**, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta **polizza** di Responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della **Società**, a esibirne copia.

18.0.3 - **Consulenza legale telefonica:** ad integrazione delle garanzie, la **Società** garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in **polizza**, tramite il numero verde **800 849090** oppure scrivendo a **consuldas@das.it**.

L'**Assicurato** potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'**Assicurato** debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.



**COSA NON È
ASSICURABILE**

ART. 19 - CHI E COSA NON È ASSICURABILE

Non sono assicurabili le persone diverse da quelle indicate all'Art. 17.1 e le spese e ambiti diversi da quelli previsti all'Art. 18.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 20 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

20.0.1 - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

20.0.2 - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo quanto previsto nelle specifiche garanzie al punto 18;

20.0.3 - controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in polizza;

20.0.4 - operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili.

ART. 20.1 - LIMITI D'INDENNIZZO

I limiti d'indennizzo sono contenuti nello schema di riepilogo (Allegato 6).

COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI

SETTORE INCENDIO E
ALTRI DANNI AI BENI

ART. 21 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è prestata nella forma:

21.0.1 - **Primo rischio assoluto**: a "**Primo rischio assoluto**", cioè fino alla concorrenza della **somma assicurata** senza applicare la **regola proporzionale** prevista dalle norme di legge.

Assicurazione in Forma a Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene liquidato sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita in polizza, senza considerare il reale valore dei beni assicurati e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista all'Art. 1907 Codice civile.

Esempio numerico:

A) Somma assicurata attribuita in polizza per l'arredamento:	€ 15.000,00
B) Valore del danno all'arredamento causato dall'incendio	€ 30.000,00
C) Valore accertato totale dell'arredamento al momento del sinistro	€ 45.000,00

Nell'esempio risulta assicurato solo 1/3 del valore delle merci € 15.000,00 (A) / € 45.000,00 (C).

Se applicassimo la regola proporzionale anche l'indennizzo dovrebbe essere ridotto in proporzione ad 1/3 del valore del danno € 30.000,00 (B) / 3 = € 10.000,00 (D).

Essendo la forma dell'assicurazione a Primo Rischio Assoluto, la regola proporzionale non trova applicazione e pertanto verrà liquidata l'intera somma assicurata pari a € 15.000,00 (A) invece dei € 10.000,00 (D) se avessimo applicato la regola.

ART. 21.1 - VALUTAZIONE DELLE COSE/BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Per la valutazione e determinazione del danno, in caso di **sinistro**, si procederà a stimare:

21.1.1 - Per i **fabbricati** nella forma a "**Valore a nuovo**": la spesa necessaria per la loro integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, o per ripristinare le parti danneggiate.

21.1.2 - Per l'**arredamento domestico** nella forma a "**Valore a nuovo**": la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altri nuovi o equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, comprese le spese di trasporto, montaggio. Dalla presente condizione sono esclusi: **gioielli, preziosi, denaro, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, quadri, arazzi, oggetti d'arte, mobili d'antiquariato.**

21.1.3 - Per i **titoli di credito**: si procederà come segue:

- il loro valore è dato dalla somma nominale da essi portata;
- salvo diversa pattuizione, pagando la somma per essi liquidata solo alla data della rispettiva scadenza, se prevista;
- chiedendo all'**Assicurato** la restituzione della somma per essi percepita non appena i titoli sono divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);

Per gli effetti cambiari l'**assicurazione** è valida soltanto per quelli per i quali è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

21.1.4 - Per le **lastre**: la spesa necessaria per il loro rimpiazzo, compresa quella per il trasporto e l'installazione, deducendo solo il valore di eventuali residui.

ART. 21.2 - FENOMENO ELETTRICO/CLAUSOLA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, si conviene che sia compreso il costo per l'adeguamento tecnologico dei beni danneggiati da **fenomeno elettrico**. Qualora la riparazione non sia economicamente conveniente e nel contempo non sia possibile indennizzare il **valore a nuovo** al momento del **sinistro** delle apparecchiature danneggiate in quanto tali beni non siano più in commercio o in produzione, si prenderà in considerazione il costo base di rimpiazzo (entry level) dell'apparecchiatura che si desume dal listino prezzi della medesima azienda produttrice, ovvero il costo di rimpiazzo base (entry level) per apparecchiatura analoga o corrispondente di altra marca in commercio al momento del **sinistro**, qualora la marca originaria non sia più disponibile sul mercato.

ART. 21.3 - DOLO E COLPA GRAVE

Assimoco risponde dei danni coperti dall'**assicurazione** dovuti a:

- colpa grave del **Contraente/Assicurato**,
- colpa grave e dolo delle persone di cui il **Contraente/Assicurato** deve rispondere per legge.

ART. 21.4 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia, salvo il caso di dolo, all'azione di rivalsa consentita dalle norme vigenti verso parenti e affini dell'**Assicurato** eventualmente responsabili del danno.

SETTORE
RAPINA

FURTO E

ART. 22 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è prestata nella forma:

22.0.1 - **Primo rischio assoluto**: a "**Primo rischio assoluto**", cioè fino alla concorrenza della **somma assicurata** senza applicare la **regola proporzionale** prevista dalle norme di legge.

Assicurazione in Forma a Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene liquidato sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita in polizza, senza considerare il reale valore dei beni assicurati e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista all'Art. 1907 Codice civile.

Esempio numerico:

D) Somma assicurata attribuita in polizza per le merci:	€ 15.000,00
E) Valore del danno alle merci causato dall'incendio	€ 30.000,00
F) Valore accertato totale delle merci al momento del sinistro	€ 45.000,00

Nell'esempio risulta assicurato solo 1/3 del valore delle merci € 15.000,00 (A) / € 45.000,00 (C).

Se applicassimo la regola proporzionale anche l'indennizzo dovrebbe essere ridotto in proporzione ad 1/3 del valore del danno € 30.000,00 (B) / 3 = € 10.000,00 (D).

Essendo la forma dell'assicurazione a Primo Rischio Assoluto, la regola proporzionale non trova applicazione e pertanto verrà liquidata l'intera somma assicurata pari a € 15.000,00 (A) invece dei € 10.000,00 (D) se avessimo applicato la regola.

ART. 22.1 - VALUTAZIONE DELLE COSE/BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Per la valutazione e determinazione del danno, in caso di **sinistro**, si procederà a stimare:

22.1.1 - Per l'**arredamento** nella forma a "**Valore a nuovo**": la spesa necessaria per riportare le cose/beni assicurati allo stato funzionale che avevano al momento del **sinistro** o per sostituirle, se sottratte, con altre nuove o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni, rendimento.

22.1.2 - Per i titoli di credito: si procederà come segue:

- il loro valore è dato dalla somma nominale da essi portata;
- salvo diversa pattuizione, pagando la somma per essi liquidata solo alla data della rispettiva scadenza, se prevista;
- chiedendo all'**Assicurato** la restituzione della somma per essi percepita non appena i titoli sono divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);

Per gli effetti cambiari l'**assicurazione** è valida soltanto per quelli per i quali è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 22.2 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se i beni/cose assicurati vengano recuperati (in tutto o in parte), il **Contraente/Assicurato** deve avvisare **Assimoco** appena ha avuto notizia del recupero. I beni/cose diventano di proprietà di **Assimoco** se ha già provveduto a liquidare integralmente il danno. Se il danno è stato liquidato parzialmente, il valore delle cose/beni sarà ripartito tra il **Contraente** e **Assimoco** nella stessa proporzione. Il **Contraente/Assicurato** ha facoltà di trattenere i beni/cose recuperati rimborsando ad **Assimoco** l'importo dell'indennizzo liquidato per il danno. Il **Contraente/Assicurato** ha il diritto di abbandonare ad **Assimoco** i beni/cose rubati ritrovati entro quattro mesi dalla data di denuncia del **sinistro** anche se il danno non è stato ancora liquidato.



SETTORE INCENDIO E
ALTRI DANNI AI BENI,
FURTO E RAPINA

ART. 23 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Assimoco non pagherà in nessun caso somma maggiore di quella assicurata, salvo quanto previsto dalle norme di legge.

ART. 23.1 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. Spetta in particolare al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione del danno e dell'indennizzo sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di **polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 23.2 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti.

ART. 23.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il **Contraente** o l'**Assicurato** perde il diritto all'indennizzo se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose/beni non esistenti al momento del **sinistro**;
- occulta, sottrae, manomette cose/beni salvati;
- utilizza mezzi o documenti non veri o fraudolenti per giustificare il **sinistro**;
- altera dolosamente le tracce/residui del **sinistro** o ne facilita il progresso.

ART. 23.4 - CONTROVERSIE E PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'importo/ammontare del danno/indennizzo viene concordato:

- tra **Assimoco** e il **Contraente** o tra persone da essi designate;
- oppure, in difetto di accordo:
- a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati da **Assimoco** e dal **Contraente** con apposito atto unico. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone per svolgere le operazioni di perizia che non avranno voto per deliberare. In caso di disaccordo sull'importo/ammontare del danno i due periti devono nominarne un terzo.

In assenza di nomina del proprio perito o del perito terzo, su istanza di una delle parti, la nomina sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro**. Le decisioni del collegio peritale saranno prese a maggioranza. Ciascuna delle parti sosterrà la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo perito sarà divisa a metà. Resta ferma la facoltà delle parti di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

ART. 23.5 - MANDATO E ONORARIO DEI PERITI

I periti devono:

- A) indagare sulle circostanze, la natura, la causa e modalità del **sinistro**;
- B) verificare l'esattezza della descrizione del rischio e delle dichiarazioni che risultano dai documenti di **polizza** e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate dal **Contraente**;
- C) verificare se il **Contraente** o l'**Assicurato** ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro";
- D) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose/beni assicurati per i "Danni ai beni";
- E) procedere alla stima e liquidazione del danno/indennizzo comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di valutazione di cui all'Art. 23.4, il risultato della perizia deve essere reso con apposito verbale, uno per ciascuna parte, con allegate le stime dettagliate. I risultati delle valutazioni indicate alle lettere D) ed E) non sono impugnabili da **Assimoco** e dal **Contraente/Assicurato**, salvo comportamenti dolosi, errori, violenza, violazione di patti contrattuali, impregiudicata in qualsiasi caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. **Assimoco** si obbliga, in caso di **sinistro**, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'**Assicurato** avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 23.4, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'**Assicurato** a seguito di nomina del terzo perito, fermo quanto previsto dall'Art. 23.4. Resta convenuto che l'**Assicurato** è tenuto a dare ad **Assimoco** la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 23.6 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'Assicurato, entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'indennizzo o i motivi per cui ritiene di non formularla, sempre che non sia fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l'indennizzo entro trenta giorni dal ricevimento della sua offerta da parte dell'Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione.

ART. 23.7 - FACOLTÀ DI RICHIEDERE UN ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Di comune accordo fra le parti si conviene che, in caso di sinistro e su richiesta dell'**Assicurato** presentata almeno 60 giorni dopo la data di denuncia, **Assimoco** anticiperà un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo. Questo anticipo sull'indennizzo sarà dovuto a condizione che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile **non sia inferiore al 20% della somma assicurata** e sempreché non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del sinistro e l'**Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi di cui alle Condizioni di assicurazione e sempreché non sussistano vincoli, interessi di terzi, ipoteca, stato fallimentare.



SETTORE
RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 24 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato** la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile e penale, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso. L'**Assicurato** è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. **Assimoco** ha il diritto di rivalersi sull'**Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di **Assimoco** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **massimale**, le spese vengono ripartite tra **Assimoco** e **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. **Assimoco** non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.



SETTORE ASSISTENZA

ART. 25 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA/OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'**Assicurato** dovrà telefonare alla **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, facente capo al:

- numero verde (solo dall'Italia) **800 257 114**

oppure

- sia dall'Italia sia dall'estero al numero **+39.02.26962.499**

In ogni caso l'**Assicurato** dovrà comunicare con precisione:

- 1) il tipo di assistenza di cui necessita
- 2) l'indirizzo dell'**abitazione**
- 3) nome e cognome
- 4) numero di polizza preceduto dal numero ASSF
- 5) indirizzo del luogo in cui si trova
- 6) il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla **Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Le **prestazioni** di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'**Assicurato** non si rivolgesse alla **Struttura Organizzativa** al momento del **sinistro**. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'**Assicurato** non potesse mettersi in contatto con la **Struttura Organizzativa** per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La **Struttura Organizzativa** potrà richiedere all'**Assicurato** - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla **Struttura Organizzativa** gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La **Società** si riserva il diritto di chiedere all'**Assicurato** il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di **prestazioni** di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella **polizza** o dalla legge.



SETTORE TUTELA LEGALE

ART. 26 - INSORGENZA DEL SINISTRO/OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il **sinistro** si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i **sinistri** che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale.

La garanzia non ha luogo per i **sinistri** insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'**Assicurato** dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il **sinistro** è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento/fatto nei quali siano coinvolte le **persone assicurate**.

ART. 26.1 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'**Assicurato** deve tempestivamente denunciare il **caso assicurativo** a **D.A.S.**, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'**Assicurato** dovrà far pervenire a **D.A.S.** la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del **caso assicurativo** o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'**Assicurato** può indicare alla **Società** un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'**Assicurato** sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, **D.A.S.** garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del **massimale** per **caso assicurativo** e per anno. La scelta del legale fatta dall'**Assicurato** è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con **D.A.S.**

ART. 26.2 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del **caso assicurativo**, **D.A.S.** (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'**Assicurato** dovrà rilasciare a **D.A.S.**, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la **D.A.S.** valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'**Assicurato** presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, **D.A.S.** trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 26.1.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'**Assicurato** deve tenere aggiornata **D.A.S.** su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in **polizza**, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in **polizza**;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con **D.A.S.**, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con **D.A.S.**, sempre che le pretese dell'**Assicurato** presentino possibilità di successo; agli stessi l'**Assicurato** rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'**Assicurato** decadrà dal diritto alle prestazioni previste in **polizza**;
- l'**Assicurato**, senza preventiva autorizzazione di **D.A.S.**, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di **D.A.S.**, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in **polizza**. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'**Assicurato** di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da **D.A.S.**, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La **Società** e **D.A.S.** non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

ART. 26.3 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'**Assicurato** e **D.A.S.** sulla gestione del **sinistro** la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'**Assicurato**, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da **D.A.S.** la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla **D.A.S.** stessa, in linea di fatto o di diritto.

ART. 26.4 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'**Assicurato**, mentre spetta a **D.A.S.** quanto liquidato a favore anche dello stesso **Assicurato** giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

OBBLIGHI DELLE PARTI



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

ART. 27 - IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il **Contraente** o l'**Assicurato** devono:

- A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- B) comunicare per iscritto ad **Assimoco** o all'Intermediario entro i dieci giorni successivi all'evento o successivi al momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, le circostanze e modalità dell'evento, l'importo approssimativo del danno, nome e domicilio delle persone danneggiate, il nominativo di eventuali testimoni;
- C) in caso di **furto, rapina, scippo** o quando si ipotizzi un reato doloso, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ed inoltrarne copia ad **Assimoco** o all'Intermediario;
- D) anticipare con email o fax ad **Assimoco** o all'Intermediario, l'evento di estrema gravità o che abbia prodotto il decesso o gravi lesioni di persone;
- E) comunicare ad **Assimoco** o all'Intermediario, una distinta dettagliata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione della quantità e del rispettivo valore;
- F) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- G) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- H) tenere a disposizione le cose non rubate e le tracce e gli indizi materiali del reato, senza per questo, aver necessariamente diritto al risarcimento;
- I) dare la dimostrazione della qualità, della quantità della proprietà/possesso e del valore delle cose preesistenti al momento del **sinistro** oltre che della realtà e dell'entità del danno;
- J) mettere a disposizione di **Assimoco** e dei periti incaricati ogni documento utile ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che **Assimoco** e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Le spese in relazione a quanto previsto alle lettere A), F) e G) sono a carico di **Assimoco** ai sensi delle norme vigenti.

L'inadempimento degli obblighi, ai sensi delle norme vigenti, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 27.1 - IN CASO DI ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga delle norme vigenti, il **Contraente** o l'**Assicurato** sono esonerati dall'obbligo di comunicare per iscritto ad **Assimoco** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre **assicurazioni** a copertura dello stesso rischio. In caso di **sinistro** l'**Assicurato** o il **Contraente** deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri; in caso di inadempimento da parte del **Contraente** o **Assicurato** si applicano le norme vigenti.

ART. 27.2 - IN CASO DI BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del **Contraente** di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione dell'**assicurazione**, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni inesattezze siano avvenute in buona fede.



OBBLIGHI DI ASSIMOCO

ART. 27.3 - IN CASO DI DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio **Assimoco** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** o del **Contraente** in base alle norme vigenti e rinuncia al relativo diritto di recesso.



OBBLIGHI COMUNI

ART. 27.4 - IN CASO DI MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.

IN QUALI PAESI VALE LA COPERTURA



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 28 - PER I SETTORI INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI, FURTO E ASSISTENZA

L'**assicurazione** vale nell'ambito dell'ubicazione di rischio indicata in **polizza**, entro i confini del territorio italiano.

ART. 28.1 - PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del Mondo.

Limitatamente ai territori di USA, Canada e Messico la garanzia è prestata per i **danni corporali e materiali**, con esclusione di qualsiasi danno a carattere punitivo e/o esemplare ed entro i **limiti d'indennizzo** indicati nello schema di riepilogo.

ART. 28.2 - PER IL SETTORE TUTELA LEGALE

Tutte le garanzie riguardano i **sinistri** che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

QUANDO COMINCIA L'ASSICURAZIONE



INIZIO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 29 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del **premio**.

Se il **premio** al momento della stipulazione o delle successive scadenze non viene pagato, la copertura è sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla sua scadenza di pagamento e riprende vigore solo alle ore 24 giorno del pagamento, ferme le norme vigenti in materia.

Nei casi di pagamento tramite procedura SEPA DIRECT DEBIT (SDD), l'**assicurazione**:

- resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla sua scadenza di pagamento e riprende vigore solo alle ore 24 del giorno del pagamento.
- con frazionamento del pagamento **mensile** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto a condizione che la procedura abbia buon esito. Nel caso la procedura SDD non abbia buon esito, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto sempre che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni. Il **premio** all'effetto dell'**assicurazione** sarà pari alle prime due rate mensili mentre le rate successive seguiranno il frazionamento mensile.

Il **premio** è sempre determinato per periodi di **assicurazione** annuali ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Non saranno applicati interessi di frazionamento.

QUANTO DURA L'ASSICURAZIONE



DURATA DELL'ASSICURAZIONE

ART. 30 - ANNUALE

In assenza di formale disdetta data dal **Contraente** o da **Assimoco**, l'**assicurazione** di durata annua è prorogata automaticamente ad ogni scadenza e così successivamente.

ART. 30.1 - UGUALE O SUPERIORE A DUE ANNI SENZA SCONTO SUL PREMIO

Nel caso in cui l'**assicurazione** non benefici della riduzione del **premio** per durata poliennale ai sensi del Codice civile, per i contratti di durata pari o superiore a due anni, all'**Assicurato** è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto con le modalità di cui all'Art. 31.

COME DARE DISDETTA ALL'ASSICURAZIONE



MODALITÀ DI DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

ART. 31 - PER DURATA ANNUALE CON TACITO RINNOVO

Il **Contraente** o **Assimoco** possono recedere dall'**assicurazione** con preavviso di trenta giorni rispetto alla scadenza annuale, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

ART. 31.1 - IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni regolare denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il **Contraente** o **Assimoco** possono recedere dall'**assicurazione** con preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Il recesso esercitato dal **Contraente** ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da **Assimoco** ha efficacia dopo 15 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa. In entrambi i casi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, **Assimoco** rimborsa al **Contraente** la parte di **premio**, al netto dell'imposta di legge, relativo al periodo di rischio non corso. Il pagamento o la riscossione dei **premi** venuti a scadenza dopo la denuncia del **sinistro** o di qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Esempio:

Assimoco a seguito di sinistro ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell'indennizzo, se non sei soddisfatto potrai entro il 30 maggio (ossia entro il sessantesimo giorno) inoltrare la comunicazione di recesso ad **Assimoco**. La tua **assicurazione** cesserà il 30 giugno (ovvero il trentesimo giorno successivo). **Assimoco** ti restituirà il premio pagato e non goduto entro il 15 luglio (ossia dopo il quindicesimo giorno successivo).

Nel caso di assicurazione con frazionamento del premio mensile

Dopo ogni regolare denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il **Contraente** o **Assimoco** possono recedere dall'**assicurazione** con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata mensile di **premio** successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla comunicazione di recesso.

Contestualmente **Assimoco** sospenderà l'incasso delle rate mensili con scadenza successiva a quella in cui l'**assicurazione** decade. L'eventuale incasso dei **premi** venuti a scadenza dopo la denuncia del **sinistro** non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

ART. 31.2 - PER DIRITTO DI RIPENSAMENTO (VALIDO SOLO PER CONTRATTI INTERMEDIATI A DISTANZA)

Qualora il contratto di **assicurazione** sia stato collocato a distanza il **Contraente** ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al pagamento del **premio**, a condizione che in tale periodo non sia avvenuto alcun **sinistro**. Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario effettuare una richiesta per iscritto da spedire a mezzo lettera raccomandata all'intermediario che ha collocato il contratto o ad **Assimoco** congiuntamente alla dichiarazione di non aver subito o causato **sinistri** nel periodo di validità del contratto ed indicazione del codice IBAN per il rimborso. **Assimoco** provvederà al rimborso della parte di **premio** pagato e non goduto, al netto dell'imposta. Qualora si sia verificato un **sinistro** la clausola di ripensamento non sarà applicabile e nel caso di dichiarazione non veritiera, **Assimoco** si rivarrà nei confronti del **Contraente** per le spese sostenute.

ONERI FISCALI E RINVII ALLA NORMATIVA DI LEGGE**ONERI E NORME
APPLICATE****ART. 32 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'**assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

ART. 32.1 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 32.2 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto di **assicurazione** il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del **Contraente/Assicurato**.

LIMITI DI COPERTURA VALIDI PER TUTTI I SETTORI**LIMITAZIONE DELLA
COPERTURA****ART. 33 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI**

Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi **sinistro**, se il fatto di:

- a) garantire la copertura assicurativa;
- b) pagare un **sinistro**;
- c) fornire una prestazione;

possa esporre **Assimoco** all'applicazione o al rischio di applicazione di:

- 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
- 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali **Assimoco** deve attenersi.

ABBINAMENTO A UN FINANZIAMENTO



CONDIZIONI APPLICATE
SOLO IN CASO DI POLIZZA
ABBINATA A UN
FINANZIAMENTO

ART. 34 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il diritto di recesso è operante solo se nella scheda di **polizza** è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il **Contraente** ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: **Assimoco S.p.A.** - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI), oppure tramite PEC da inviare a: Assimoco@legalmail.it.

Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di **polizza**.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.

Il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di **assicurazione**.

ART. 34.1 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O DEL FINANZIAMENTO

Qualora l'**assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario e lo stesso venga estinto anticipatamente, il **Contraente** potrà chiedere alternativamente:

- 1) la continuazione della presente **polizza**, in accordo con il nuovo soggetto mutuante o ente finanziatore, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con **Assimoco** che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle prestazioni (vincolo);
- 2) l'estinzione della presente **polizza**. In tal caso il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **premio** imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO

Esempio di calcolo premio annuale

Durata copertura assicurativa in giorni	365
Durata copertura del premio	365
Giorni trascorsi dall'effetto	170
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 250,00
Imposte	€ 45,50
Premio versato netto	€ 204,50
Premio di rischio da rimborsare	€ 45,89
Caricamenti da rimborsare	€ 63,36
Importo totale rimborsato	€ 109,25

Esempio di calcolo premio unico

Durata copertura assicurativa in giorni	3650
Durata copertura del premio	3650
Giorni trascorsi dall'effetto	1700
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 2.500,00
Imposte	€ 455,01
Premio versato netto	€ 2.044,99
Premio di rischio da rimborsare	€ 458,86
Caricamenti da rimborsare	€ 633,67
Importo totale rimborsato	€ 1.092,53

ART. 34.2 - RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO

Nel caso il mutuo o il finanziamento sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente **polizza** continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della **polizza** o al momento della rinegoziazione del contratto di mutuo o finanziamento la presente **assicurazione** potrà essere integrata mediante una nuova **polizza** a nuove condizioni da concordare fra le parti.

ART. 34.3 - ASSICURAZIONE INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO IN ABBINAMENTO A MUTUO O FINANZIAMENTO

Nel caso in cui l'**assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un mutuo o a un finanziamento erogato da una banca operante sul territorio della Repubblica Italiana, e **Assimoco** si avvalga della facoltà concessa dall'Art. 31 (Recesso per durata annuale con tacito rinnovo) e Art. 31.1 (Recesso in caso di sinistro), qualunque siano i settori attivati, la stessa si impegna a mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli eventi previsti dall'Art. 2 (Quali eventi sono assicurati - punti da 2.0.1 a 2.0.8) del Settore Incendio e altri danni ai beni.

Per il mantenimento della copertura sarà emessa apposita appendice di annullamento, relativamente ai Settori interessati, o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all'**Assicurato** con abbuono dell'eventuale **premio** (al netto delle imposte) pagato e non goduto.

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO

Per aiutare a comprendere i termini assicurativi più spesso utilizzati, si elencano qui di seguito quelli di uso più comune con le relative definizioni:

Abitazione principale

Fabbricato di abitazione ove l'**Assicurato** e i suoi familiari conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono per la maggior parte dell'anno.

Abitazione secondaria

Fabbricato di abitazione ove l'**Assicurato** e i suoi familiari conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono saltuariamente.

Allagamento

Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da **terremoto**, **inondazioni**, **alluvioni** ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché da infiltrazioni di acqua dal terreno.

Alluvione/inondazione

Allagamento di un territorio provocato da straripamento, tracimazione, esondazione, fuoriuscita d'acqua dagli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali, laghi o bacini a seguito di qualsivoglia causa.

Animali domestici

Cani, gatti ed altri animali da casa e da cortile posseduti/usati in base alla normativa vigente.

Appartamento

Parte di **fabbricato** destinato ad **abitazioni** tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del **fabbricato**.

Arredamento domestico

L'insieme dei beni riposti all'interno dell'abitazione, quali:

- mobili e arredamento in genere compreso quello per l'eventuale ufficio o studio professionale privato annesso all'abitazione abituale; per quest'ultimo si intendono incluse le macchine e attrezzature (anche elettroniche) d'ufficio, la cancelleria, gli archivi e documenti;
- tende e tende parasole;
- tutto quanto serve per uso domestico personale dell'**Assicurato** e dei suoi familiari;
- denaro, libretti di risparmio, carte valori e titoli di credito in genere;
- **gioielli e preziosi** (d'oro o platino, o montati su detti metalli), orologi; pietre preziose e perle naturali o di coltura;
- **gioielli**, monili e servizi in argento;
- raccolte e collezioni d'antichità, numismatiche, di monete;
- pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte e d'antiquariato;
- tutti gli oggetti riguardanti l'**abitazione** e/o di uso privato, anche se posti nelle dipendenze e/o pertinenze, inclusi attrezzi per bricolage di uso domestico, giardinaggio, hobbies, biciclette, veicoli a motore o elettrici per esclusivi usi di giardinaggio, golf car;
- depositi di carburante, purché stoccati in appositi serbatoi o cisterne, interrati o non, posti all'esterno dell'abitazione o nelle dipendenze/pertinenze, tutto ubicato nell'area dell'abitazione, con capacità massima di 500 litri per gasolio e 200 litri per benzina;
- purché non assicurati i danni all'**abitazione**, eventuali opere di miglioria o abbellimento dei locali dell'**abitazione** apportate dall'**Assicurato** locatario, inclusi gli impianti di prevenzione e allarme, di condizionamento, i boiler per la produzione di acqua calda, la caldaia per il riscaldamento autonomo, le tende esterne parasole fisse e stabilmente installate.

Sono esclusi i beni quali: autoveicoli (compresi camper, roulotte e rimorchi), motoveicoli e ciclomotori immatricolati al Pubblico Registro Automobilistico, barche a motore o vela (inclusi i gommoni).

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'**assicurazione**.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assicurazione a primo rischio assoluto

Forma di **assicurazione** in base alla quale l'indennizzo/risarcimento viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della **regola proporzionale** prevista dalle norme vigenti, qualunque sia, al momento del **sinistro**, il valore complessivo dei beni assicurati.

Assimoco

La compagnia di assicurazione.

Atto di terrorismo

Qualsiasi azione compiuta intenzionalmente, o anche solo minacciata, da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.

Carenza

Il periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di effetto dell'**assicurazione**, durante il quale l'**assicurazione** non è operante.

Contraente

Il soggetto che stipula, sottoscrivendola, l'**assicurazione**.

Danni corporali

Morte o lesioni personali.

Danni diretti e materiali

Danneggiamento materiale della cosa/bene assicurato derivante dall'azione diretta dell'evento garantito dall'**assicurazione**.

Danni materiali

Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

Destinazione d'uso

Fabbricato destinato a civile abitazione (**appartamento** o **villa**), comprensivo di eventuale ufficio privato:

- a) ad uso abitazione principale o secondaria, anche se in corso di costruzione, ristrutturazione o temporaneamente vuoto ed inoccupato;
 - b) dato a terzi in uso, in locazione, in usufrutto o in comodato.
-

Dipendenze e pertinenze

Locali, anche posti in corpi di **fabbricato** separati, purché nelle aree adiacenti o pertinenti il luogo dove è ubicata l'abitazione assicurata.

Durata annuale dell'assicurazione

Il periodo uguale a 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia alle ore 24 del giorno di effetto e termina alle ore 24 de giorno di scadenza del contratto di **assicurazione**.

Enti mobili all'aperto

Beni e/o oggetti che per loro natura e caratteristica possono essere rimossi in qualsiasi momento e riposti in ambienti chiusi e protetti.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice penale).

Fabbricato

Il complesso delle opere edili che costituiscono uno o più immobili o una porzione di un singolo immobile (escluso il valore dell'area), posti nel luogo indicato in polizza. Sono compresi:

- le opere murarie, di fondazione e/o interrato e di finitura (intonaci, rivestimenti, ecc.);
- gli affreschi e le statue non aventi valore artistico, le tappezzerie, tinteggiature, gessature, le moquette, i parquet;
- le quote che costituiscono parte comune di **fabbricati**;
- gli impianti elettrici, gli impianti telefonici, gli impianti di prevenzione e di allarme, i citofoni e videocitofoni, le antenne e le parabole;
- gli impianti idrici e igienici (inclusi pluviali e grondaie);
- gli impianti di riscaldamento o condizionamento comprese caldaie autonome, i serbatoi e le cisterne per lo stoccaggio di combustibile al servizio dell'impianto;
- gli impianti di energia rinnovabile;
- gli ascensori, i montacarichi, i fissi e gli infissi;
- le pertinenze e dipendenze;
- i cancelli e portoni anche azionati elettricamente, i muri di cinta, le cancellate e le recinzioni fisse, le piscine, i campi e attrezzature sportive e da gioco, le installazioni esterne fissate saldamente a supporti fissi e inamovibili quali: verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole, ma esclusi parchi, alberi e strade private;
- ogni altro impianto o installazione considerata fissa e immobile per sua natura e destinazione d'utilizzo.

Fabbricato collabente

Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Familiari

Il coniuge o convivente more uxorio dell'**Assicurato/Contraente** e, purché non coniugati e conviventi, anche gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell'**Assicurato/Contraente** risultanti dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia.

Fenomeno elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi ed infissi

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (**Fissi**); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della costruzione (**Infissi**).

Franchigia

Importo prestabilito che l'**Assicurato/Contraente** tiene a suo carico: i parametri per la sua determinazione possono essere un importo, una cifra numerica, una percentuale. Tale importo sarà dedotto dall'ammontare dell'indennizzo/risarcimento del danno dovuto da **Assimoco**.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Gioielli e preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e/o di coltura e orologi da polso o da taschino.

Impianti energia rinnovabile

- **Impianti fotovoltaici:** sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.
- **Pannelli solari termici:** impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Prodotti e sostanze che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Risarcimento

L'importo dovuto da **Assimoco** in caso di sinistro.

Lastre

Lastre di cristallo e/o vetro (compresi gli specchi), piane o curve, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, tutte stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

Limite d'indennizzo

Il massimo importo dovuto da **Assimoco** per un singolo **sinistro** o per uno o più sinistri nello stesso periodo annuale.

Massimale

la massima esposizione di **Assimoco** per ogni **sinistro** a disposizione per danni a terzi.

Mezzi di custodia

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. Il contenitore predisposto per essere incassato nel muro deve essere installato a filo battente e dotato di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarlo senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

Polizza

Il documento che prova l'**assicurazione**.

Premio

La somma dovuta dal **Contraente** ad **Assimoco** come corrispettivo dell'**assicurazione**.

Rapina

Sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.

Regola proporzionale

Nella forma di assicurazione a valore intero o che prende a riferimento l'intero valore delle cose/beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di cose/beni indicata in polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo delle cose/beni stessi. Come previsto dalle norme di legge vigenti, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo/risarcimento viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **sinistro**.

Scasso

Forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali/fabbricati tali da impedirne il regolare funzionamento senza adeguate riparazioni, ovvero praticando una apertura o una breccia nei soffitti nel pavimento o nei muri dei locali medesimi.

Scippo

Il **furto** commesso strappando la cosa di mano o di dosso a chi la detiene.

Scoperto

Importo prestabilito che l'**Assicurato** tiene a suo carico sempre espresso in percentuale. Tale importo sarà dedotto dall'ammontare dell'**indennizzo/risarcimento** del danno dovuto da **Assimoco**.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati **scoppio**.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso coperto dall'**assicurazione**.

Solai

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Somma assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso di **Assimoco** in relazione alle garanzie garantite.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il **fabbricato** dagli eventi atmosferici.

Tubazione interrata

La condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, a parziale o totale contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da opere murarie, esclusa la condotta o tubatura facente parte di impianti di irrigazione.

Valore a nuovo

Tipo di garanzia in base alla quale il valore della cosa/bene assicurato è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirla, o rimpiazzarla con altra nuova, uguale o equivalente per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valori

La valuta a corso legale (escluse monete da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile e per i quali non sia possibile richiedere il rimborso all'ente emittente (ad esempio: carte telefoniche prepagate, buoni pasto, buoni benzina, biglietti di lotteria e simili, biglietti e abbonamenti per mezzi pubblici).

Vetro antisfondamento

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da un unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

Villa

Abitazione unifamiliare oppure appartamento facente parte di **fabbricato** destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del **fabbricato**.

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA GARANZIA ASSISTENZA

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione

Fabbricato o porzione di fabbricato come indicato in polizza, adibito ad abitazione civile, ufficio privato.

Annualità assicurativa

Il periodo di assicurazione compreso fra l'effetto del contratto e la sua scadenza anniversaria, e ogni periodo di assicurazione annuo a seguito di rinnovo del contratto.

Assicurato

Per Assicurato si intende il Contraente medesimo ed i componenti del Nucleo Familiare conviventi, risultanti dal Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia.

Contraente

Il sottoscrittore della polizza.

Effetto e durata

Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

Estensione territoriale

Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

In viaggio

Qualunque località oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Prestazioni

L'assistenza da erogarsi in natura da parte dell'Impresa tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno.

Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Struttura organizzativa

Blue Assistance S.p.A., società di servizi, provvede, per conto di Assimoco, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato

Colui a favore del quale opera l'assicurazione.

Contraente

Chi stipula il contratto di assicurazione.

Contratto

Il contratto di assicurazione.

Coperture

Il contenuto delle garanzie individuato agli Artt. 18 e 19.

D.A.S.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Compagnia di assicurazione.

Massimale

La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro.

Parti

Il Contraente e la Società.

Persone Assicurate

Le persone individuate all'Art. 17.1.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia.

Sinistro/Caso assicurativo

La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.

Società

ASSIMOCO S.p.A.

ALLEGATO 2 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENE

Art.	Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia
2.0.1	Incendio	La somma assicurata	
2.0.2	Fulmine	La somma assicurata	
2.0.3	Esplosione, scoppio	La somma assicurata	
2.0.4	Implosione	La somma assicurata	
2.0.5	Caduta/urto di meteoriti, aeromobili.	La somma assicurata	
2.0.6	Onda sonora	La somma assicurata	
2.0.7	Urto di veicoli stradali o natanti	La somma assicurata	
2.0.8	Caduta/rovina di ascensori e montacarichi	La somma assicurata	
2.0.9	Attenuazione del danno	La somma assicurata	
2.0.10	Danni conseguenti	La somma assicurata	
2.0.11	Fabbricati aperti	La somma assicurata	
2.0.12	Trasloco	La somma assicurata	
2.0.13	Ordigni esplosivi	La somma assicurata	
2.0.14	Prodotti in frigoriferi e congelatori	€ 500,00 per sinistro	
2.0.15	Cose e beni presso terzi	La somma assicurata	
2.1.1	Demolizione e sgombero	25% del danno indennizzabile	
2.1.2	Ricollocamento contenuto e arredamento	10% del danno indennizzabile con il massimo di € 4.000,00	
2.1.3	Fissi e infissi	€ 1.500,00 per sinistro	
2.1.4	Dispersione di gas	€ 2.000,00 per sinistro e € 4.000,00 annualità	
2.1.5	Fabbricato in locazione	Massimo 6 mesi di canone mensile	
2.1.6	Periti e consulenti	10% del danno indennizzabile con il massimo di € 5.000,00	
2.1.7	Oneri di urbanizzazione	€ 10.000,00 per sinistro	
2.1.8	Tubazioni interraste	€ 1.500,00 per sinistro	
2.1.9	Alloggio sostitutivo	€ 3.000,00 per sinistro	
2.1.10	Documenti personali	€ 500,00 per sinistro	
2.2.1	Acqua condotta	La somma assicurata	
2.2.1	Spese per la ricerca del guasto	€ 3.000,00 per sinistro	
2.2.2	Eventi atmosferici	La somma assicurata con il limite di € 1.500,00 per la grandine su impianti fotovoltaici	
2.2.3 (A)	Tumulti, atti vandalici e dolosi	La somma assicurata	
2.2.3 (B)	Terrorismo	La somma assicurata	
2.2.4	Sovraccarico neve	La somma assicurata	
2.2.5	Gelo	€ 3.000,00 per sinistro e annualità	
2.2.6	Rigurgito fogne, intasamento gronde	€ 3.000,00 per sinistro e annualità	
2.2.7	Lastre	€ 1.000,00 per lastra e € 3.000,00 per sinistro	
2.2.8	Fenomeni elettrici	La somma assicurata con il limite di € 2.500,00 per sinistro su impianti fotovoltaici	
2.2.9	Danni a cose di terzi (Ricorso terzi)	La somma assicurata attribuita	
2.2.9 A	Danni a cose di terzi (Ricorso terzi) interruzione di attività	Massimo 10% della somma assicurata	
2.2.10	Rischio locativo	La somma assicurata per fabbricato	
2.3.1	Terremoto	€ 10.000,00 per sinistro e annualità	€ 1.000,00

Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – agg. al 06/2024

2.3.2	Alluvione, inondazione, allagamento	€ 10.000,00 per sinistro e annualità	€ 1.000,00
-------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------

ALLEGATO 3 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE FURTO E RAPINA

Art.	Assicurazione	Limite di indennizzo	Scoperto
6.0.1	Furto con introduzione nei locali	La somma assicurata	
6.0.1	Furto con introduzione nei locali per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni	Massimo 40% della somma assicurata	
6.0.1	Furto con introduzione nei locali per denaro	Massimo 10% della somma assicurata	
6.0.1	Furto di oggetti nei locali delle dipendenze	Massimo 10% della somma assicurata	
6.0.2	Rapina o estorsione nei locali assicurati	La somma assicurata	
6.0.3	Trasloco	La somma assicurata	
6.1.1	Furto di fissi e infissi	La somma assicurata	
6.1.2	Guasti o atti vandalici cagionati dagli autori del furto	La somma assicurata	
6.1.3	Sostituzione delle serrature dei locali	€ 250,00 per sinistro e annualità	
6.1.4	Effetti personali	€ 250,00 per sinistro e annualità	
6.1.5	Periti e consulenti	10% del danno indennizzabile con il massimo di € 2.500,00	
6.2.1	Scippo e rapina	La somma assicurata	
8.1	Scoperto per abitazione secondaria	La somma assicurata	15% dell'importo indennizzabile

**ALLEGATO 4 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE
RESPONSABILITÀ CIVILE**

Art.	Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia
10	Responsabilità civile verso terzi (RCT)	Il massimale	
10	Responsabilità civile verso terzi (RCT) per i sinistri avvenuti in USA/Canada/Messico	Il massimale comprensivo delle spese di difesa Art. 1917 Codice civile	
10.0.1	Inquinamento accidentale	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	
10.0.20	Interruzione o sospensione di attività	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	
10.0.21	Incendio, scoppio, esplosione	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	
10.0.22	Spargimento di liquidi	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	
10.1.1	Responsabilità civile verso operai (RCO)	Il massimale	Per i danni di cui al punto 2) € 2.500,00 per sinistro
10.1.2	Esercizio Bed & Breakfast	Il massimale	
10.1.2	Esercizio Bed & Breakfast - Cose consegnate	€ 600,00 per sinistro	
10.1.2	Esercizio Bed & Breakfast - Cose non consegnate	€ 300,00 per sinistro	

ALLEGATO 5 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE ASSISTENZA

Art.	Assicurazione	Limite di indennizzo	Evidenza
14.0.1	Invio di un elettricista per interventi di emergenza	€ 250,00 per sinistro, € 700,00 per annualità	I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell'Assicurato
14.0.2	Invio di un fabbro per interventi di emergenza	€ 250,00 per sinistro, € 700,00 per annualità	I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell'Assicurato
14.0.3	Invio di un idraulico per interventi di emergenza	€ 250,00 per sinistro, € 700,00 per annualità	I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell'Assicurato
14.0.4	Interventi di emergenza per danni d'acqua	€ 500,00 per sinistro e € 1.000,00 per annualità	
14.0.5	Invio di un sorvegliante	€ 350,00 per sinistro e € 500,00 per annualità	Le spese eccedenti rimangono a carico dell'Assicurato
14.0.6	Spese d'albergo	€ 150,00 per giorno con il massimo di € 600,00 per sinistro e annualità	L'Assicurato ha l'obbligo di presentare adeguata documentazione.
14.0.7	Rientro anticipato per danni all'abitazione	€ 500,00 per l'Italia e € 1.000,00 per l'estero per sinistro e annualità	L'Assicurato ha l'obbligo di presentare adeguata documentazione.
14.0.8	Invio di un artigiano per interventi conseguenti	Tutto a carico dell'Assicurato	
14.0.9	Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici	€ 250,00 per sinistro e € 600,00 per annualità assicurativa	I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell'Assicurato.
14.0.10	Trasloco	€ 1.000,00 per sinistro e € 2.000,00 per annualità	I costi di deposito e altri costi non di trasloco sono a carico dell'Assicurato.
14.0.11	Ripristino di impianti di riscaldamento o condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali	€ 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa	I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell'Assicurato.
14.0.12	Consulenza telefonica per animali domestici (cani e gatti)	Solo consulenza telefonica	

ALLEGATO 6 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE TUTELA LEGALE

Art.	Assicurazione	Limite di indennizzo	Evidenza
18.1	Spese legali e peritali	Il massimale per sinistro, illimitato per annualità	
18.1	Assistenza di un interprete	Fino a un massimo di 10 ore lavorative	
18.1	Spese per traduzioni di atti del procedimento-all'estero	Nell'ambito del massimale fino a un massimo di € 1.000,00	
18.1	Anticipo cauzione	Nell'ambito del massimale fino a un massimo di € 10.000,00	

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Codice civile Art. 1341)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Codice civile Art.1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Perdita e deterioramento della cosa locata (Codice civile Art. 1588)

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o godimento della cosa.

Incendio di cosa assicurata (Codice civile Art. 1589)

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Prova del contratto (Codice civile Art. 1888)

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Codice civile Art. 1891)

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1892)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1893)

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Codice civile Art. 1894)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Codice civile Art. 1897)

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Codice civile Art. 1898)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Durata dell'assicurazione (Codice civile Art. 1899)

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Mancato pagamento del premio (Codice civile Art. 1901)

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Assicurazione parziale (Codice civile Art. 1907)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Codice civile Art. 1910)

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari (Codice civile Art. 1912)

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Codice civile Art.1913)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Codice civile Art. 1914)

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Codice civile Art. 1915)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Codice civile Art.1916)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

Assicurazione della responsabilità civile (Codice civile Art. 1917)

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può richiamare in causa l'assicuratore.

Responsabilità dei padroni e dei committenti (Codice civile Art. 2049)

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

Prescrizione in materia di assicurazione (Codice civile Art. 2952)

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Assicurazione Multirischi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assimoco S.p.A. Prodotto: "Tutela multirischi per l'abitazione"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

TUTELA MULTIRISCHI PER L'ABITAZIONE è un prodotto dedicato ai dipendenti, collaboratori, volontari, soci/associati di Enti del Terzo Settore o di Imprese impatto, agli aderenti ai gruppi di acquisto solidale o alle reti di acquisto di economia civile-solidale, ai dipendenti, soci, correntisti, clienti di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza che vogliono assicurare le proprie abitazioni e il loro arredamento contro il rischio di Incendio e Furto, oltre alla Responsabilità civile (compresa quella dei famigliari conviventi) in caso di danni provocati a terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e altri danni ai beni:** sei assicurato per il danno diretto subito dall'abitazione (principale o secondaria), dall'arredamento contenuto al loro interno causato da incendio, scoppio, esplosione, implosione, caduta accidentale di aeromobili e meteoriti, onda sonora, urto di veicoli di terzi. Sei anche assicurato per i danni dovuti da fenomeni elettrici, fuoriuscite d'acqua, dispersione di gas ed altre fattispecie di danno, comprese alcune spese da sostenere in conseguenza del danno.
- ✓ **Primo soccorso per Terremoto/alluvione/inondazione:** sei assicurato per il danno diretto e materiale alle cose/beni assicurati causato da terremoto, alluvione, inondazione.
- ✓ **Furto e rapina:** sei assicurato per il furto da parte di terzi delle cose/beni che costituiscono l'arredamento dell'abitazione con violazione delle difese esterne (scasso o rottura delle porte, uso di grimaldelli). È inoltre compresa la rapina all'interno dei locali dell'abitazione.
- ✓ **Responsabilità Civile:** sei assicurato per la responsabilità civile in capo a te e ai tuoi famigliari conviventi per fatti involontari che hanno cagionato un danno corporale (decesso o lesioni personali) o materiale (danneggiamento di beni) ad un terzo. Sono assicurati i fatti involontari collegati alla proprietà o locazione dell'abitazione o rientranti nell'ambito della vita privata.
- ✓ **Assistenza:** sei assicurato per le spese necessarie al reperimento e all'assistenza di artigiani e tecnici per la riparazione di guasti agli impianti/elettrodomestici dell'abitazione.
- ✓ **Tutela Legale:** sei assicurato per le spese di assistenza legale (civile e penale) a tutela dei tuoi diritti in relazione alla proprietà e conduzione dell'abitazione.

Per **Incendio ADB e Furto e rapina**, la liquidazione del danno non potrà essere superiore alla somma assicurata.

Per **Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale**, la liquidazione del danno al terzo e delle spese non potrà essere superiore al massimale.

Per **Primo soccorso per Terremoto/alluvione/inondazione** il danno sarà liquidato fino al massimo dell'importo forfettario previsto.

Puoi acquistare con il pagamento di un premio aggiuntivo:

- ✓ **Furto:** la copertura per lo scippo di cose/beni all'esterno dell'abitazione.
- ✓ **Responsabilità Civile:** la copertura RC per l'esercizio di Bed & Breakfast e la RC verso operai (RCO).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Incendio e altri danni ai beni:** abitazioni diverse da ville/appartamenti, abbandonate, in cattivo stato di manutenzione, ubicate in paesi esteri.
- ✗ **Furto e rapina:** di cose/beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti in abitazioni disabitate da oltre 45 giorni consecutivi.
- ✗ **Responsabilità Civile:** le responsabilità riconducibili ad ambiti professionali, commerciali, imprenditoriali, artigianali.



Ci sono limiti di copertura?

! è possibile perdere il diritto all'indennizzo se intenzionalmente (dolo) si esagera l'ammontare del danno subito.

! sono esclusi i risarcimenti per i danni già assicurati o coperti da altre assicurazioni.

Incendio ADB - Terremoto/alluvione/inondazione:

! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.

! è prevista l'applicazione di una franchigia sul sinistro da terremoto/alluvione/inondazione.

! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.

Furto e rapina:

! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.

! per l'abitazione secondaria è previsto uno scoperto, espresso in percentuale, al di sotto del quale nessun danno sarà pagato o rimborsato.

! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.

Responsabilità Civile:

! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.

! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.

Assistenza e Tutela Legale:

! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.

! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d'indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.



Dove vale la copertura?

Incendio ADB, Furto e rapina, Assistenza: sei coperto per i danni ad abitazioni, beni e cose la cui ubicazione è sul territorio italiano.

Responsabilità Civile: sei coperto per i danni cagionati a terzi da fabbricati la cui ubicazione è sul territorio italiano e nell'ambito della vita privata per i danni cagionati a terzi Mondo intero.

Tutela legale: nell'ipotesi di danni extra-contrattuali sei coperto in tutti gli stati d'Europa, mentre per gli altri danni sei coperto in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Come Contraente hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. Qualora le dichiarazioni risultino false o reticenti, si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; se si omette questo adempimento si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- in presenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza, in caso di sinistro, hai il dovere di comunicarlo a tutti gli assicuratori.
- denunciare il sinistro nei tempi previsti contrattualmente, inviando per iscritto alla Compagnia o all'intermediario la denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento; se si omette questo adempimento si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della loro scadenza. La copertura prevede frazionamento (semestrale e mensile) del premio annuo. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura SEPA), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato alla Compagnia o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario, in contanti (entro il limite di € 750 annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

La copertura ha una durata annuale o poliennale superiore a due anni: è previsto il tacito rinnovo automatico a ciascuna scadenza anniversaria.

Per la garanzia Primo soccorso per Terremoto/alluvione/inondazione è previsto un periodo di carenza, cioè un periodo in cui la copertura non è valida/operante.



Come posso disdire la polizza?

La polizza può essere disdetta dal Contraente o dalla Compagnia, con le seguenti modalità:

- per le polizze intermedie a distanza, hai il diritto di ripensamento, che devi esercitare entro 14 giorni dalla data di stipulazione della polizza mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata
- a ogni scadenza annuale della polizza: mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
- dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di un indennizzo, mediante l'invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni.

Assicurazione Multirischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo danni)



Impresa: Assimoco S.p.A.

Prodotto: "Tutela multirischi per l'abitazione"

Data ultimo aggiornamento: 07/2025 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini 7, 20141 Milano (MI), Italia - Telefono 02/269621 – www.assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 508.171.034** e il **Risultato economico è € 22.878.161**

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 264%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Opzioni con riduzione del premio

Non previste dal prodotto.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Settore Furto e rapina.

(i) **Scippo, rapina:** copre i danni da scippo, rapina o sottrazione di cose/beni e valori ad uso personale e privato (come vestiti, gioielli, denaro, titoli di credito, oggetti vari) subiti dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, purché indossati o a portata di mano, fuori dall'abitazione ma entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano. Sono esclusi lo smarrimento e il furto con destrezza.

Settore Responsabilità Civile.

Assicurazione responsabilità civile verso operai (RCO): (i) copre quanto l'Assicurato deve risarcire per infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dal personale dipendente soggetto agli obblighi INAIL, per i quali l'INAIL eserciti l'azione di rivalsa. Per titolari, familiari coadiuvanti, soci e associati in partecipazione soggetti a INAIL, la garanzia vale solo per l'azione di rivalsa. (ii) Copre anche i danni corporali (escluse le malattie professionali) subiti da personale dipendente, soci e associati in partecipazione che non rientrano o eccedono quelli coperti da INAIL. È prevista una franchigia fissa e assoluta di € 2.500,00 per ogni infortunato.

Bed & Breakfast/affittacamere: (i) copre i danni causati agli ospiti durante l'attività di Bed & Breakfast o affittacamere svolta nell'abitazione principale o in locali annessi, nel rispetto della normativa vigente. La garanzia è valida se le stanze adibite non superano 5 e i posti letto totali non superano 10, e l'attività è limitata a alloggio e prima colazione. Sono compresi i danni per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate agli ospiti. Sono esclusi denaro, oggetti preziosi, valori, veicoli e natanti, oggetti preziosi consegnati in custodia o rifiutati senza giustificato motivo, e danni da incendio, bruciature, lavatura, smacchiatura e trattamenti similari.

Che cosa NON è assicurato?

Settore Incendio e altri danni ai beni

Non sono assicurati abitazioni/fabbricati diversi da: (i) ville o appartamenti, (ii) abbandonati, (iii) in cattivo stato di manutenzione, (iv) situati in paesi esteri.

Settore Furto e rapina

Non è assicurato il furto di cose/beni, inclusi gioielli e preziosi, contenuti in abitazioni disabitate da oltre 45 giorni consecutivi.

Settore Responsabilità Civile

Non è assicurata: (i) la responsabilità non legate alle abitazioni e alla vita privata e di relazione, (ii) le responsabilità legate ad ambiti professionali, commerciali, imprenditoriali o artigianali.

Settore Assistenza

Non sono assicurati abitazioni/fabbricati diversi da quelli previsti nel Settore Incendio e altri danni ai beni.

Settore Tutela legale

Non sono assicurati: (i) persone diverse da l'intestatario, o se più d'uno, gli intestatari del presente contratto e i familiari che risultino dal certificato dello Stato di famiglia o da riscontro anagrafico.



Ci sono limiti di copertura?

Assimoco non è obbligata a fornire copertura assicurativa o prestazioni o a pagare sinistri se ciò comporta il rischio di sanzioni, divieti o restrizioni da parte delle Nazioni Unite o di disposizioni di tipo economico o commerciale in base a leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici applicabili ad Assimoco.

Settore Incendio e altri danni ai beni

(i) danni da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto derogato, (ii) danni da esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, (iii) danni con dolo del Contraente o dell'Assicurato, (iv) danni da terremoto, alluvione, inondazione, allagamento. Per fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione esclusi anche eventi atmosferici, sovraccarico neve (v) danni di smarrimento o furto avvenuti durante gli eventi assicurati, (vi) danni alla macchina o impianto dove si verifica uno scoppio se causato da usura, corrosione o difetti di materiale, (vii) danni indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate (ad esempio mancanza di locazione) (viii) danni a lampadine e quelli dovuti a usura o manomissione degli apparecchi per la garanzia "Fenomeno elettrico".

Settore Furto e rapina

(i) Danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, (ii) danni verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleari, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione e altri sconvolgimenti della natura, (iii) danni agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o Assicurato, (iv) danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone conviventi, parenti, incaricati della sorveglianza dei locali, (v) danni avvenuti dopo 45 giorni consecutivi di disabitazione (per gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, pellicce, raccolte e collezioni), (vi) danni indiretti come profitti sperati, mancato godimento o uso, (vii) danni causati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro. (viii) Per ciascuna abitazione secondaria, l'Assicurato riceve l'85% dell'importo liquidato, il restante 15% resta a suo carico.

Settore Responsabilità Civile

Non sono considerati terzi: l'Assicurato e i soggetti che rientrano nella definizione di familiari, i dipendenti soggetti ad assicurazione obbligatoria (salvo collaboratori domestici, badanti, autisti, giardinieri, babysitter o persone alla pari).

L'assicurazione non comprende: (i) danni causati da dolo dell'Assicurato o dei familiari (salvo danni a terzi da fatto volontario di figli minori o persone sotto tutela conviventi), (ii) danni da sostanze radioattive o apparecchi per accelerazione di particelle atomiche, (iii) danni da inquinamento, alterazione di falde acquifere, giacimenti minerari, (iv) danni da amianto o prodotti contenenti amianto, (v) danni da esplosivi, (vi) danni da onde o campi elettrici/magnetici, (vii) danni da atti di guerra, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di terrorismo, (viii) danni da attività venatoria, (ix) danni da sport professionistico, paracadutismo, sport aerei, (x) danni da attività industriali, commerciali, artigianali, professionali o a scopo di lucro, (xi) danni da furto, rapina, incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato, (xii) danni da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali o gelo, (xiii) danni da veicoli e natanti a motore, aeromobili, (xiv) danni a cose in consegna o custodia, (xvi) Assimoco non risponde per somme superiori al massimale previsto in polizza per la garanzia RCT, anche se un evento interessa contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, (xvii) in caso di corresponsabilità tra più assicurati, il massimale resta unico, (xviii) in caso di responsabilità solidale con altri soggetti non assicurati, la copertura vale solo per la quota di danno imputabile all'Assicurato.

Settore Assistenza

L'assicurazione non comprende: (i) Danni avvenuti durante o per effetto di guerra, rivoluzione, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoto, calamità naturali, fenomeni nucleari o radiazioni, dolo dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio, abuso di alcolici, psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, (ii) prestazioni per sinistri avvenuti su abitazioni di terzi o parti comuni erogate solo in presenza di autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale, (iii) diritto alle prestazioni decade se l'Assicurato non contatta la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro, (iv) nessun indennizzo o prestazione alternativa se non si usufruisce di una o più prestazioni, (v) eccedenze ai massimali e anticipi di denaro concessi solo con adeguate garanzie di restituzione, (vi) obbligo di avviso del sinistro a tutte le imprese assicuratrici in caso di polizze analoghe, (vii) prestazioni fornite fino a un massimo di 3 volte per tipo per ogni annualità assicurativa, (viii) la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Settore Tutela legale

L'assicurazione non comprende (i) Danni da disastro ecologico, atomico, radioattivo, (ii) controversie e vertenze fiscali/tributarie e amministrative, (iii) controversie e procedimenti penali riferiti a immobili diversi da quello indicato in polizza, (iv) operazioni relative all'acquisto e costruzione di immobili.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a tutti i dipendenti, volontari, soci/associati, soci sostenitori di Ente del Terzo Settore; dipendenti, collaboratori, soci di Impresa impatto; dipendenti, soci, correntisti, clienti di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Enti e Istituti che promuovono e operano in finanza etica, microcredito/microfinanza; gli aderenti a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi di intermediazione sono pari al 25,00% calcolati sul premio imponibile. Costi dei PPI: i costi complessivi sono pari al 39,21%, di cui il 62,84% per costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.</p> <p>I recapiti sono: per reclami che riguardano il rapporto contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7- 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it. per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni -Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail : ufficioreclamisinistri@assimoco.it. L'Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all' IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06-42.133.206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it. L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
Negoziazione assistita	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri.</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed una Compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Compagnia di Assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Imposte sul premio: 22,25% per Incendio e ADB, Furto e rapina, Responsabilità Civile; 21,25% per Tutela Legale; 10% per Assistenza.</p> <p>AVVERTENZA: l'aliquota del 22,25% non si applica al premio Terremoto e Alluvione/inondazione per la partita Fabbricato.</p> <p>Detraibilità fiscale dei premi</p> <p>I premi di assicurazione per gli eventi calamitosi riferiti a unità immobiliari ad uso abitativo sono detraibili nella misura del 19%</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.